SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza unificata (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Politecnico di Milano

CIRCOLARI

Ministero di grazia e giustizia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Banca d'Italia

CIRCOLARE 21 aprile 1999, n. **229.**

Nuovo fascicolo «Istruzioni di vigilanza per le banche».

99A3661

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 maggio 1999, n. **145.**

Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire la data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, che regolano il riparto delle attribuzioni in materia penale tra il tribunale in composizione collegiale ed il tribunale in composizione monocratica, in vista dell'approvazione definitiva della riforma del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, attualmente in fase di avanzato esame da parte del Parlamento;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni intese a favorire l'attività degli uffici giudiziari ed evitare momenti di disfunsionalità nella prima e più delicata fase di attuazione della riforma intesa all'istituzione del giudice unico di primo grado;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro un anno».

Art. 2.

1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-*bis*».

2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «L'appello contro le sentenze del pretore» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 134-*bis*, l'appello contro le sentenze del pretore».

3. Dopo l'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis.* — *1.* Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.

2. Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.».

Art. 3.

1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247».

2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Se l'udienza è fissata davanti al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247 è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

a) articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

b) articolo 34 comma *2-bis* del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del presente decreto;

c) articoli 42-*quater*, comma 2, e 43-*bis*, comma 3, lettera *b)*, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

d) articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-*quater*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

e) articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;

f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.

2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1.».

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 5.

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

AVVERTENZA:

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 46, è riportata la circolare esplicativa del Ministero di grazia e giustizia per l'attuazione della riforma intesa all'istituzione del giudice unico di primo grado.

99G0230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. **146.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 95/18/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;

Vista la direttiva 95/19/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato *C*;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277;

Considerato che occorre individuare il soggetto che ripartisce la capacità di infrastruttura ferroviaria nel rispetto del principio di non discriminazione ed il soggetto preposto al rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie stabilite nel territorio italiano;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina:

a) i criteri relativi al rilascio, alla proroga ed alla modifica delle licenze alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e alle imprese ferroviarie stabilite in Italia che effettuano trasporti combinati internazionali di merci;

b) i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.

2. Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa privata o pubblica la cui attività principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione;

b) "gestore dell'infrastruttura", il soggetto indicato all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle imprese ferroviarie;

c) "infrastruttura ferroviaria", l'infrastruttura definita nell'allegato 1, parte A, del Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, individuante il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente regolamento, si limita alla formulazione "Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture";

d) "associazione internazionale", l'associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o più Stati dell'Unione europea che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;

e) "licenza", l'autorizzazione, valida su tutto il territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorità degli Stati membri alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio comunitario, per legittimarle all'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia;

f) "autorità preposta al rilascio delle licenze", l'autorità di cui all'articolo 4, incaricata del rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;

g) "linea ferroviaria", l'infrastruttura che collega due località;

h) "traccia oraria", il tempo di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un convoglio tra due località;

i) "capacità" la somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria;

l) "ripartizione", l'assegnazione della capacità, di infrastruttura ferroviaria da parte dell'organo a ciò preposto;

m) "organo preposto alla ripartizione della capacità", il soggetto incaricato della ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria;

n) "orario cadenzato", successione di treni di identiche caratteristiche, a intervallo costante fino alle due ore;

o) "interconnessione cadenzata", successione di corrispondenze con identico tempo di attesa, ad intervallo costante, fra treni ad orario cadenzato.

Art. 3

(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)

1. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, già disciplinato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, è consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:

a) il possesso della licenza di cui all'articolo 4, ovvero di altro titolo equiparato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, che legittimi l'espletamento di servizi intenzionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia, fermo restando che in caso di associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere titolari del medesimo tipo di licenza corrispondente al servizio da prestare;

b) la disponibilità in qualsiasi momento del certificato di sicurezza rilasciato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui si richiede l'utilizzo ai sensi dell'articolo 7;

c) la stipulazione con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, direttamente o per il tramite dell'associazione eventualmente costituita con altre imprese ferroviarie, dei necessari accordi amministrativi, tecnici e finanziari, conseguenti all'assegnazione di capacità. Le condizioni di base degli accordi non devono essere discriminatorie.

Art. 4
(Licenza)

1. Possono chiedere il rilascio della licenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le imprese ferroviarie che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, che dispongono direttamente di materiale rotabile, nonchè del personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli e che sono in grado di dimostrare la copertura assicurativa per la responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta, le altre imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e i terzi, dal momento dell'inizio dell'attività.

2. La licenza è rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni concernenti i requisiti indicati all'articolo 5 con provvedimento comunicato al soggetto richiedente la licenza. Il rigetto della richiesta deve essere motivato.

3. La licenza deve indicare la tipologia dei servizi internazionali di trasporto per ferrovia di merci o di persone che l'impresa è legittimata ad espletare.

4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute all'atto di presentazione della domanda al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della licenza. Le modalità del pagamento e l'ammontare del contributo sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5
(Requisiti per il rilascio della licenza)

1. Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale per ottenere il rilascio della licenza.

2. Costituiscono requisiti di onorabilità:

a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, nè essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;

b) non aver riportato sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

c) non aver riportato per due volte sentenze di condanna per reati in materia di previdenza e di assistenza sociale, di infortuni e di igiene del lavoro;

d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali.

3. I requisiti di cui al comma 2 debbono essere posseduti:

a) dai titolari delle imprese individuali;

b) da tutti i soci delle società di persone;

c) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per ogni altro tipo di società.

4. Se non si tratta di imprese individuali il requisito di cui al comma 2, lettera a), deve essere altresì posseduto dall'ente che esercita l'impresa.

5. Costituisce requisito di capacità finanziaria la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. Per l'effettuazione dell'esame di capacità finanziaria la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni e in particolare, dei seguenti elementi:

   a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti;

   b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;

   c) capitale di esercizio;

   d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;

   e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria.

7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può inoltre esigere la presentazione di una relazione di valutazione, nonchè di documenti appropriati da parte di una banca, una cassa di risparmio, un revisore dei conti o di altro esperto contabile; tale documentazione deve comprendere le informazioni relative agli elementi indicati al comma 6.

8. In materia di competenza professionale, l'impresa ferroviaria garantisce:

   a) di disporre o di essere in grado di disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per esercitare un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella licenza;

   b) che il personale responsabile della sicurezza ed in particolare quello addetto alla guida dei convogli sia pienamente qualificato nel proprio campo di attività;

   c) che il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione siano tali da garantire un alto livello di sicurezza per i servizi ferroviari da espletare.

9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni relativamente:

   a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza;

b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonchè alle modalità di formazione del personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.

Art. 6

(Validità della licenza)

1. La licenza ha validità temporale illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, in qualsiasi momento, può richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della licenza.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione revoca la licenza se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti per il suo rilascio, mentre ne sospende l'efficacia quando esiste un dubbio fondato circa la loro effettiva sussistenza, per un periodo non superiore ad un mese, per l'effettuazione dei necessari accertamenti.

4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, qualora vi siano fondati dubbi circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per il rilascio della licenza ad un'impresa ferroviaria, ne informa l'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può rilasciare una licenza temporanea per il tempo necessario alla riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, comunque non superiore al periodo di sei mesi dalla data di rilascio, purchè non sia compromessa la sicurezza del servizio di trasporto, quando la sospensione o la revoca della licenza è dovuta al mancato possesso dei requisiti di capacità finanziaria.

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può sospendere la licenza o richiedere la conferma dell'istanza di rilascio quando l'impresa ferroviaria sospende l'attività per oltre sei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della licenza. L'impresa ferroviaria può chiedere la concessione di un termine più lungo di sei mesi per l'inizio dell'attività in considerazione della specificità dei servizi prestati.

7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può invitare l'impresa ferroviaria a chiedere la conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della configurazione giuridica dell'impresa stessa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può sospendere, con provvedimento motivato, l'efficacia della licenza già rilasciata se ritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto.

8. L'impresa ferroviaria che intende estendere o modificare in modo rilevante la propria attività deve chiedere la revisione della licenza. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può revocare la licenza quando l'impresa ferroviaria risulta assoggettata ad una procedura concorsuale e mancano realistiche possibilità di una soddisfacente ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica senza indugio alla Commissione delle Comunità europee i provvedimenti di revoca, sospensione o modifica delle licenze adottati.

9. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede, con cadenza quinquennale, al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui è stata rilasciata la licenza, ferma restando comunque la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.

Art. 7
(Certificato di sicurezza)

1. L'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione definisce gli standard e le norme di sicurezza, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, e contralla la loro applicazione.".

2. Il certificato di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), attesta la conformità agli standard in materia di sicurezza della circolazione definiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, per le singole linee e per i singoli

servizi, al fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi ferroviari.

3. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza le imprese ferroviarie devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e delle normative concernenti i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari da espletare, oltre quelli in materia di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa.

4. Le imprese ferroviarie attestano che il personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli utilizzati per l'espletamento dei servizi di trasporto possiede la formazione e le conoscenze necessarie per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione definite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

5. Le imprese ferroviarie attestano che il materiale rotabile che compone i convogli è stato regolarmente immatricolato ed omologato ed è stato sottoposto a tutti i controlli prescritti dalla vigente normativa.

6. Il certificato di sicurezza è rilasciato, su richiesta del legale rappresentante dell'impresa, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria entro tre mesi dalla richiesta. Entro lo stesso termine il gestore dell'infrastruttura ferroviaria comunica ai richiedenti le ragioni del mancato rilascio.

7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria controlla periodicamente la conformità agli standard di sicurezza e può revocare il certificato di sicurezza, informandone immediatamente l'autorità che ha rilasciato la licenza all'impresa ferroviaria, nel caso in cui accerta la perdita dei requisiti previsti dal presente articolo.

8. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

9. Le imprese ferroviarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento espletano regolarmente servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria devono richiedere la conferma del certificato di sicurezza ottenuto ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e, in attesa di tale conferma, continuano a svolgere la propria attività di trasporto.

Art. 8

(Criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria)

1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, è il soggetto preposto alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, che è a conoscenza della capacità di tutte le linee disponibili, procede alla ripartizione della capacità, garantendo che:
   a) la capacità sia ripartita su base equa e non discriminatoria;
   b) la ripartizione della capacità consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria.

3. Nella ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria il gestore dà priorità:
   a) ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e lo Stato, o le regioni. Tali servizi, in presenza di richiesta di capacità per altri servizi, non possono comunque assorbire l'intera capacità delle tratte e delle fasce orarie interessate;
   b) ai servizi di trasporto ad alta velocità effettuati totalmente o parzialmente su infrastrutture appositamente costruite o adattate e ai servizi di trasporto merci effettuati su linee specializzate per tali servizi, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del Trattato CEE.

4. Nell'ambito dei servizi di trasporto viaggiatori e in quello dei servizi merci, diversi da quelli previsti dal comma 3, è data priorità rispettivamente:
a) ai servizi espletati con orario cadenzato o che costituiscono interconnessione cadenzata su più linee;
b) ai servizi in grado di realizzare una interconnessione a rete di diffusione nazionale.

5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del Trattato CEE e sentito il gestore dell'infrastruttura, può concedere diritti speciali, su base non discriminatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi, se tali diritti speciali sono indispensabili:
a) per garantire un buon livello di servizio pubblico;
b) per garantire un utilizzo efficace della capacità d'infrastruttura;
c) per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture.

Art. 9
(Richiesta ed assegnazione di capacità)

1. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese ferroviarie presentano al gestore dell'infrastruttura ferroviaria la richiesta di capacità, quando la località di partenza dei servizi ferroviari si trova nel territorio italiano.

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria rende pubblici i criteri e le procedure per l'assegnazione della capacità e provvede in merito alla richiesta di capacità entro due mesi dal ricevimento di tutte le necessarie informazioni fornite dai soggetti di cui al comma 1, dandone comunicazione ai soggetti richiedenti. Il rigetto della richiesta deve essere motivato.

3. Quando il rigetto della richiesta è motivato dalla insufficienza della capacità, la richiesta è riesaminata, d'accordo con l'istante, in occasione del successivo adeguamento dell'orario per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti di orario e le relative prescrizioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.

4. Il gestore dell'infrastruttura adotta tutte le procedure necessarie al coordinamento ed agli scambi di informazione con gli organi corrispondenti interessati degli altri Stati membri. E' fatto salvo il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di contattare direttamente gli altri organi interessati preposti alla ripartizione, purchè informino il gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

5. All'atto della richiesta di capacità i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a prestare a favore del gestore dell'infrastruttura ferroviaria una fidejussione, assicurativa o bancaria, per l'importo fissato direttamente dal gestore stesso sulla base dei commi 3, lettera a), e 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, a garanzia della mancata utilizzazione della capacità assegnata.

6. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto a comunicare tempestivamente alle imprese ferroviarie interessate ogni modifica rilevante della qualità delle linee o della capacità utilizzata per l'espletamento di servizi ferroviari internazionali.

Art. 10
(Riesame delle determinazioni del gestore dell'infrastruttura ferroviaria)

1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali hanno facoltà di richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il riesame delle determinazioni adottate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria in materia di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria o in materia di riscossione del canone. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede, entro due mesi dalla data di ricevimento di tutte le informazioni necessarie, ai fini della pronuncia richiesta.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone, sono tenute all'osservanza degli standard definiti e delle prescrizioni emesse dal gestore dell'infrastruttura, in particolare in materia di:

a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi ferroviari;

b) requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie;
c) sanità, sicurezza e diritti dei lavoratori e dei consumatori.

2. E' fatto obbligo alle imprese e associazioni di cui al comma 1 di rispettare gli accordi relativi ai trasporti ferroviari internazionali vigenti nel territorio italiano.

Art. 12
(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Per quanto concerne le direttive 95/18/CE e 95/19/CE v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 95/18/CE è pubblicata in GUCE n. L 143 del 27 giugno 1995.

— La direttiva 95/19/CE è pubblicata in GUCE n. L 143 del 27 giugno 1995.

— L'art. 5 e l'allegato *C* della legge 24 aprile 1998, n. 128, che reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), così recitano:

«Art. 5 *(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).* — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e)* e *g)* del comma 1 dell'art. 2.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato *C* costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorio il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'art. 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2».

«ALLEGATO *C*
(art. 5)

94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.

96/98/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo.

97/15/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi

posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica e organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, reca norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, reca conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Note all'art. 2:

— L'art. 4 del citato D.P.R. n. 277/1998 così recita:

«Art. 4 *(Gestore dell'infrastruttura ferroviaria).* — 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente rispetto alle imprese operanti nel settore dei trasporti.

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile del controllo della circolazione dei convogli, della manutenzione e del rinnovo che la gestione dell'infrastruttura ferroviaria comporta sul piano tecnico, commerciale e finanziario.

3. Quando l'attività di gestore dell'infrastruttura ferroviaria è svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria l'attività stessa deve essere espletata attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di impresa ferroviaria e di servizi.

4. I criteri per la separazione contabile delle attività indicate al comma 3 sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. Le modalità applicative dei criteri sono definite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, in coincidenza con l'approvazione del proprio bilancio, trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione copia del bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria».

— La direttiva 91/440/CEE è pubblicata in GUCE n. L 237 del 24 agosto 1991.

— Il regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970 fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970; l'allegato 1, parte A, così recita:

«ALLEGATO 1

DELIMITAZIONE DELLA NOZIONE DI INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO

Per infrastruttura di trasporto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, si deve intendere il complesso delle vie e degli impianti fissi dei tre modi di trasporto nella misura in cui gli stessi sono necessari per la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa.

A. *Ferrovia.*

L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, semprechè ossi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché i raccordi privati:

Terreni:

corpo stradale e piattaforma dei binari, in particolare rilevati, trincee, drenaggi, scoli, fossati in mattoni, acquedotti, muri di rivestimento, piantagioni di protezione delle scarpate ecc.;

banchine per viaggiatori e per merci;

stratelli e piste;

muri di cinta, siepi vive, palizzate;

bande protettive contro il fuoco;

impianti per il riscaldamento degli scambi;

schermi paraneve.

Opere d'arte:

ponti, ponticelli ed altri passaggi superiori, gallerie, trincee coperte ed altri passaggi inferiori;

muri di sostegno ed opere di protezione contro le valanghe, la caduta di massi, ecc.

Passaggi a livello, compresi gli impianti destinati a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Sovrastruttura, in particolare:

rotaie, rotaie scanalate e controrotaie;

traverse e lungherine, materiale minuto utilizzato per l'unione delle rotaie tra loro e con le traverse, massicciata, compresi pietrisco e sabbia;

scambi;

piattaforme girevoli e carrelli trasbordatori (eccettuati quelli riservati esclusivamente ai mezzi di trazione).

Sistemazione dei piazzali per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi stradali.

Impianti di sicurezza, di segnalamento e di telecomunicazione di piena linea, di stazione e di smistamento, compresi gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per il servizio del segnalamento e delle telecomunicazioni;

edifici destinati ai suddetti impianti;

freni di binario.

Impianti di illuminazione destinati ad assicurare la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa.

Impianti per la trasformazione ed il trasporto di energia elettrica per la trazione dei treni: sottostazioni, linee di alimentazione tra le sottostazioni e la linea di contatto, linee di contatto e supporti; terza rotaia con supporti.

Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture, compresa la parte relativa agli impianti per la riscossione delle spese di trasporto».

— Il regolamento (CEE) n. 1108/70 istituisce una contabilità delle spese per le infrastutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; l'allegato I così recita:

«ALLEGATO I

SCHEMI PER LA CONTABILITÀ DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 4

A. *Ferrovie.*

1. Spese d'investimento (spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo);
2. Spese correnti (spese di manutenzione e di gestione);
3. Spese generali.

B. *Strada.*

1. Spese d'investimento (spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo);
2. Spese correnti (spese di manutenzione e di gestione):
   20. Manutenzione degli strati superficiali delle massicciate;
   21. Altre spese correnti;
3. Polizia della circolazione;
4. Spese generali.

C. *Vie navigabili.*

1. Spese d'investimento (spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo);

2. Spese correnti (spese di manutenzione e di gestione);

3. Polizia della navigazione;

4. Spese generali».

Note all'art. 3:

— L'art. 8 del citato D.P.R. n. 277/1998 così recita:

«Art. 8 *(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria).* — 1. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cui almeno una abbia la sede principale in Italia hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per le prestazioni di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea in cui sono stabilite le imprese che costituiscono l'associazione.

2. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie hanno il diritto di transito in Italia per l'espletamento di servizi di trasporto internazionale tra gli altri Stati membri in cui hanno sede le imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione.

3. Le imprese ferroviarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, con sede nel territorio dell'Unione europea, hanno il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria, a condizioni eque, per l'espletamento di servizi di trasporti combinati internazionali di merci.

4. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, fino alla completa attuazione della normativa comunitaria di settore con il recepimento delle direttive 95/18/CE, del Consiglio del 19 giugno 1995, e 95/19/CE, del Consiglio del 19 giugno 1995, è subordinato alla stipulazione con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'impresa ferroviaria, direttamente o per il tramite dell'associazione eventualmente costituita con altre imprese ferroviarie, di appositi accordi amministrativi, tecnici e finanziari conseguenti all'assegnazione di capacità. Le condizioni alla base degli accordi non devono essere discriminatorie.

5. Fino alla data di entrata in vigore dell'atto normativo di recepimento della direttiva 95/19/CE, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria rilascia il certificato di sicurezza in conformità all'art. 11 della direttiva medesima.

6. In sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 4 il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che il richiedente sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea in conformità con l'art. 1, punto 1, e con l'art. 2, lettera *b),* della direttiva n. 95/18/CE».

— Per quanto concerne l'art. 4 del D.P.R. n. 277/1998, v. nelle note all'art. 2.

Note all'art. 5:

— L'art. 444 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta).* — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nel a misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Note all'art. 7:

— L'art. 5, comma 1, del citato D.P.R. n. 277/1998 così recita:

«1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione vigila sulla definizione degli standard e delle norme di sicurezza, nonché sul controllo della loro applicazione».

— Per l'art. 8, comma 5, del citato D.P.R. n. 277/1998 vedi nelle note all'art. 3.

Note all'art. 8:

— L'art. 4 del citato D.P.R. n. 277/1998, così recita:

«Art. 4 *(Gestore dell'infrastruttura ferroviaria).* — 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente rispetto alle imprese operanti nel settore dei trasporti.

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile del controllo della circolazione dei convogli, della manutenzione e del rinnovo che la gestione dell'infrastruttura ferroviaria comporta sul piano tecnico, commerciale e finanziario.

3. Quando l'attività di gestore dell'infrastruttura ferroviaria è svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria l'attività stessa deve essere espletata attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di impresa ferroviaria e di servizi.

4. I criteri per la separazione contabile delle attività indicate al comma 3 sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. Le modalità applicative dei criteri sono definite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, in coincidenza con l'approvazione del proprio bilancio, trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione copia del bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria».

— Gli articoli 85, 86 e 90 del trattato CEE così recitano:

«Art. 85. — 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto».

«Art. 86. — È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi».

«Art. 90. — 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni».

Note all'art. 9:

— L'art. 7, commi 3, lettera *a)*, e 4 del citato D.P.R. n. 277/1998 così recita:

«3. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria si applicano i seguenti parametri:

a) qualità dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura tecnica della linea;

b)-e) (Omissis).

4. Il parametro indicato al comma 3, lettera *a),* si applica come diritto di prenotazione al numero di tracce orarie programmate nell'orario ferroviario per ciascun giorno di effettuazione prevista. Gli altri parametri di cui al comma 3 si applicano su base chilometrica».

99G0198

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 marzo 1999, n. **147.**

Regolamento recante criteri e modalità di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 25, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialità giovanile.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in particolare, l'articolo 3, comma 9, il quale prevede:

che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura;

che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissati criteri e modalità di concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 febbraio 1998, n. 306, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 487 del 22 gennaio 1999);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 3 sono presentate dai soggetti i quali:

a) siano imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi per tali coloro che ricavano dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50% del proprio reddito totale e dedicano alle attività esterne all'azienda medesima un tempo di lavoro inferiore alla metà del proprio tempo di lavoro totale;

b) abbiano un'età compresa tra i 18 e 35 anni;

c) siano residenti, alla data della presentazione della domanda, nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dal regolamento CE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni;

d) subentrino ad un parente entro il secondo grado nella conduzione dell'azienda agricola localizzata nei predetti territori, assumendo la responsabilità civile e fiscale della gestione.

2. I soggetti che non hanno la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale all'atto della presentazione della domanda si impegnano a conseguirla entro due anni dall'accoglimento della domanda medesima, pena la revoca delle agevolazioni.

3. Il conduttore uscente deve avere il legittimo possesso dell'azienda a titolo di proprietà, di affitto, di comodato o di uso da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Progetti finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono la realizzazione di progetti nel settore agricolo con investimenti non superiori a 2 miliardi di lire. Per i progetti di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli la consistenza degli investimenti deve essere adeguata alle capacità produttive dell'azienda, maggiorate del 100%.

2. L'attività di impresa prevista nel progetto è svolta per un periodo di almeno dieci anni decorrenti dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Art. 3.

Agevolazioni

1. Sui progetti approvati sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale e mutuo agevolato, secondo i limiti fissanti dall'Unione europea in termini di ESN o di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 4;

b) contributo in conto gestione nella misura definita dall'articolo 5;

c) servizi di assistenza tecnica (tutoraggio o formazione) nella fase di realizzazione dell'investimento e nella fase di avvio dell'iniziativa.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA:

a) per studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;

b) per opere agronomiche e di miglioramento fondiario;

c) per opere murarie inerenti l'attività produttiva, comprese le spese necessarie per la progettazione esecutiva;

d) per oneri per il rilascio della concessione edilizia;

e) per allacciamenti e per macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

f) per progettazione e registrazione del marchio aziendale;

g) per acquisto di animali, piante madre ed alte;

h) per altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale.

2. La spesa di cui al comma 1, lettera *a)*, è ammissibile nella misura del 2% dell'investimento da realizzare. Le opere murarie sono ammissibili entro il limite del 40% della spesa complessiva necessaria per la realizzazione del progetto, elevabile al 60% in relazione all'indirizzo produttivo e nel caso di attività relativa all'allevamento ittico. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda, quelle relative all'acquisto del terreno e quelle di costruzione o ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l'attività produttiva.

3. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova domanda da parte del medesimo soggetto sono ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della prima domanda.

Art. 5.

Contributo spese di gestione

1. Il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per un periodo di due anni, per le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute e documentate:

a) spese per l'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

b) spese per prestazioni di servizi;

c) oneri finanziari, esclusi quelli riferiti a prestiti agevolati.

2. Non sono ammissibili al contributo le seguenti spese:

a) canoni di locazione per immobili o per terreni;

b) stipendi, salari e rimborsi anche ai soci;

c) spese legali e per arbitrati;

d) canoni di leasing.

3. Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese ammesse e, comunque, per un ammontare non superiore a 400 milioni di lire per anno per le aziende localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e a 100.000 ECU per quelle delle aree degli obiettivi 2 e 5b. Per il primo esercizio può essere erogata un'anticipazione pari al 40% del contributo concesso.

4. Le agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo sono compatibili con eventuali indennità compensative annue concesse a favore delle attività agricole.

5. Per la sola attività di commercializzazione le spese ammissibili di cui alla lettera *a)* del comma 1 non potranno superare, limitatamente alla voce «prodotti finiti», il 20% delle spese ammesse.

Art. 6.

Presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito «Società» ed è redatta secondo il modello allegato, che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Alla domanda, redatta su carta semplice, è allegata in duplice copia la seguente documentazione:

a) studio di fattibilità del progetto da realizzare, contenente informazioni documentate sulle capacità tecniche e professionali del soggetto proponente, sulle

potenzialità del mercato di riferimento, sugli investimenti previsti, sulla situazione dell'azienda agricola e sulla redditività attesa dell'iniziativa;

b) certificazione inerente la piena disponibilità dei terreni di proprietà oppure in affitto, in comodato o comunque in uso da almeno due anni da parte del soggetto cedente;

c) certificati catastali dei terreni aziendali;

d) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva dello stesso.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. La Società adotta le misure necessarie affinché, del totale delle risorse finanziarie destinate agli interventi agevolativi effettuati ai sensi del presente regolamento in ciascun anno, non meno di due terzi siano destinate ai giovani agricoltori residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1, sempreché ne ricorrano le condizioni in base alle domande da essi presentate e ritenute ammissibili.

2. La Società presenta annualmente al Ministero per le politiche agricole e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulle iniziative approvate.

3 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento n. 306 del 18 febbraio 1998, recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 marzo 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 121

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 3, del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997:

«9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, è il seguente:

«2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani fra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinata sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori».

— Il testo vigente dei commi 3 e 4, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle da regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti i cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

99G0226

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Frosinone.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Frosinone, prot. 3266, del 25 marzo 1999, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'ordine di sgombero da parte degli organi di P.S. per la presenza di ordigno nell'edificio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

REGIONE LAZIO

Ufficio del territorio di Frosinone:

per il giorno 24 marzo 1999 l'attività lavorativa è stata sospesa alle ore 11,45.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1999

Il direttore compartimentale: MARIOTTI BIANCHI

99A4178

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 aprile 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte de' Medici», in Monte San Savino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 8 aprile 1998 con la quale la società Santaflora S.r.l., con sede in Monte San Savino (Arezzo), località Giardino n. 260, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte de' medici» che sgorga dal pozzo denominato «Vescina» nell'ambito della concessione mineraria «Fonte de' Medici» sita nel comune di Monte San Savino (Arezzo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Fonte de' Medici» che sgorga dal pozzo denominato «Vescina» nell'ambito della concessione mineraria «Fonte de' Medici» sita nel comune di Monte San Savino (Arezzo).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 15 aprile 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A4030

DECRETO 22 aprile 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte primavera», in Popoli, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 novembre 1997 con la quale la società Gran Guizza S.p.a. ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte primavera» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «Sant'Angelo» sita nel comune di Popoli (Pescara), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Fonte primavera» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «Sant'Angelo» sita nel comune di Popoli (Pescara).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente deceto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 22 aprile 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A4031

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA (ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)

DELIBERAZIONE 18 marzo 1999.

Determinazione del diritto annuale per l'anno 1999 e della quota destinata al fondo perequativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (Repertorio atti n. 87/C.V.).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, in particolare, l'art. 18, comma 3, così come modificato dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ed aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni;

Visto il comma 4 del citato art. 18 della legge n. 580/1993, il quale stabilisce il metodo di determinazione del citato diritto annuale;

Visto l'art. 38, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che questa conferenza, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deliberi sulla determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la proposta di deliberazione concernente la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, trasmessa dal Ministero dell'industria, con nota n. 615202 del 22 febbraio 1999, e inviata, in data 24 febbraio 1999, alle regioni e agli enti locali per l'esame ed eventuali osservazioni;

Considerato che il citato dicastero, con nota n. 615218 del 5 marzo 1999, ha fatto pervenire una nuova versione della proposta in argomento, avendo riscontrato l'opportunità di mantenere per il fondo perequativo gli stessi criteri di determinazione degli importi e di ripartizione previsti per l'anno 1998 e che detta ultima versione della proposta è stata inviata alle regioni e agli enti locali, in data 8 marzo, per l'esame ed eventuali osservazioni;

Considerato che sempre il richiamato Ministero ha provveduto a sentire il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione ed a consultare l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Ritenuto di recepire i criteri individuati nella proposta formulata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acquisito il consenso unanime dei componenti di questa conferenza, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 281/1997;

Delibera

ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quanto segue:

Art. 1.

La misura del diritto annuale, per l'anno 1999, è stabilita come segue:

imprese individuali, società cooperative, consorzi, imprenditori agricoli e coltivatori diretti ivi comprese le società semplici agricole	L. 143.000
unità locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, punto *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581	» 200.000
società di persone e società semplici non agricole	» 260.000
società con capitale sociale fino a L. 200.000.000	» 742.000
società con capitale sociale superiore a lire 200.000.000 fino a lire 1.000.000.000	» 989.000
società con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 10.000.000.000	» 1.236.000
per ogni lire 10 miliardi o frazione di lire 10 miliardi di capitale in più e fino ad un massimo di lire 10.000 miliardi	» 247.000
unità locali e sedi secondarie: 20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di	» 200.000

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 2.

La quota da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580/1993 è fissata, con riferimento al diritto annuale emesso per l'anno 1999, calcolato in base al tasso di riscossione del 1998 rettificato in aumento sulla base del parametro medio di riscossione, applicando le seguenti aliquote percentuali:

5% sulle entrate da diritto annuale fino a lire 10.000.000.000;

6% sulle entrate da diritto annuale da lire 10.000.000.001 a L. 20.000.000.000;

7% oltre L. 20.000.000.000.

Il tasso di riscossione è calcolato effenuando il rapporto tra l'importo dei bollettini emessi e l'ammontare della relativa riscossione di competenza dell'esercizio di riferimento.

Per la ripartizione del fondo perequativo vengono seguiti i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La presente deliberazione sarà inviata alla Corte dei conti e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1999

Il Presidente
BELLILLO

Il segretario della conferenza Stato-regioni
CARPANI

Il segretario della conferenza
Stato-città ed autonomie locali
GRANELLI

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 210

99A4092

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 marzo 1999.

Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili. (Deliberazione n. 8/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 marzo 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 3, commi 10 e 11;

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997, che modifica detta direttiva, ed in particolare l'art. 3-*bis,* comma 1, che attribuisce a ciascuno Stato membro la possibilità di adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte

ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte rilevante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili;

Visto il documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3 del comitato di contatto sulla televisione senza frontiere, relativo all'attuazione dell'art. 3-*bis* della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Considerato che le misure adottate da uno Stato membro non debbano costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura del mercato verso le emittenti degli altri Stati membri, verso i detentori di diritti o altri operatori economici, né possano avere un impatto culturalmente negativo sul mercato, per esempio ostacolando senza necessità la circolazione dei diritti di trasmissione di eventi culturalmente rilevanti o riducendo seriamente le fonti di finanziamento di tali eventi a livello europeo;

Ritenuto in via preliminare di definire una lista di eventi di particolare rilevanza per la società, che, per tale ragione, non possono essere trasmessi da emittenti televisive in esclusiva e solo in forma codificata;

Vista la propria delibera n. 81/1998 del 16 dicembre 1998;

Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'entrata in vigore della menzionata delibera n. 81/1998, ad un aggiornamento della stessa relativamente alle modalità di inclusione degli eventi di particolare rilevanza secondo l'evoluzione emersa in materia nei lavori preparatori del comitato di contatto sopra richiamato;

Ravvisata l'opportunità, per le suddette finalità, di adottare una delibera che sostituisca integralmente la precedente del 16 dicembre 1998, n. 81/1998;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati;

Delibera:

Art. 1.

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

2. Per «evento di particolare rilevanza per la società» si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;

b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;

c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia;

Art. 2.

1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90%) del pubblico italiano della possibilità di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

a) le Olimpiadi estive ed invernali;

b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d'Italia;

g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;

h) il Festival della musica italiana di Sanremo.

2. Gli eventi di cui ai punti *b)* e *c)* del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

3. L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi:

a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.

4. Per gli eventi di cui al precedente comma 3 è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

5. L'Autorità si riserva di procedere alla revisione della composizione delle liste di cui al comma 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

Art. 3.

1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 marzo 1999

Il presidente: CHELI

99A4073

DELIBERAZIONE 16 marzo 1999.

Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee. (Deliberazione n. 9/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 16 marzo 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 1;

Vista la direttiva del consiglio del 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, n. 97/36/CE, ed in particolare il capitolo III;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con allegato, sottoscritta a Strasburgo il 5 maggio 1989, ed in particolare l'art. 10 della Convenzione;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, e in particolare l'art. 2 in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, il seguente regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 16 marzo 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROMOZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE DI OPERE EUROPEE. (Ai sensi dell'art. 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122).

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

a) «opere europee», le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea o

2) di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del consiglio d'Europa, purché:

I. realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati o

II. prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati o

III. il contributo dei coproduttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate con il contributo preponderante di autori o lavoratori residenti in uno o più Paesi europei.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 è subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali Paesi terzi.

b) «emittenti», le persone fisiche o giuridiche che hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi via cavo o via etere, nonché via satellite, in forma codificata e non codificata;

c) «canale tematico», canale che dedica almeno il 70% della programmazione ad un tema specifico.

d) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) «Legge», la legge 30 aprile 1998, n. 122.

Art. 2.

Quote di emissione

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, ciascuna emittente televisiva nazionale riserva alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione previsto dall'art. 2, comma 1, della legge. La stessa quota di riserva deve essere rispettata anche nella fascia oraria di maggiore ascolto. Per fascia oraria di maggiore ascolto si intende quella compresa fra le ore 18,30 e le ore 22,30.

2. In attuazione del principio stabilito dall'art. 2 della legge, che riserva di norma alle opere europee quote di programmazione, nell'ambito delle problematiche tecniche ed oggettive derivanti dal loro rispetto, l'Autorità verifica il rispetto dei limiti di cui al comma precedente tenendo conto, anche allo scopo di salvaguardare il progressivo

sviluppo dei soggetti che operano nel settore radiotelevisivo, dell'effettiva quantità di prodotto disponibile sul mercato, del target di ciascuna emittente, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarità della rete, con particolare riferimento alla fascia oraria di maggiore ascolto.

3. Le eventuali oscillazioni in difetto dovranno essere motivate dalle emittenti. Nel caso di oscillazioni superiori al sette per cento su base annuale, l'Autorità, nell'ambito della propria verifica valuta tali motivazioni rispetto ai termini attuativi del presente comma.

4. Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di riserva a favore delle opere europee viene determinata sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto salvo un limite minimo del 20 per cento per ciascuno di essi. La quota di riserva sulla programmazione complessiva di cui al presente comma deve essere calcolata come percentuale della somma delle ore di programmazione di opere europee trasmesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore totali di trasmissione dei canali stessi.

5. Concorrono al raggiungimento della quota di riserva tutte le tipologie di opere europee; non è richiesto il raggiungimento della quota nell'ambito di ciascuna tipologia.

Art. 3.

Produttori indipendenti europei

1. Ai fini dell'individuazione della figura del produttore indipendente, il criterio della destinazione del 90% delle proprie produzioni ad una sola emittente per un periodo di tre anni potrà essere utilizzato decorsi tre anni dall'anno di entrata in vigore della legge. Detta quota dovrà essere verificata con riferimento alla medesima emittente ed al numero delle produzioni in ciascuno dei tre anni precedenti.

2. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della legge i produttori indipendenti saranno individuati tenendo conto esclusivamente del criterio del controllo e del collegamento a soggetti destinatari di concessione di cui all'art. 2 della legge. Entro lo stesso termine, l'Autorità definisce per i produttori indipendenti i criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali di cui all'art. 2, comma 4.

3. L'Autorità, in base ai criteri di cui sopra e tenuto altresì conto delle dinamiche di mercato, provvederà a raccogliere le informazioni necessarie al fine della definizione di un elenco degli operatori di comunicazione in possesso dei requisiti richiesti. Detto elenco verrà aggiornato su base annua.

4. Rientrano nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione, coproduzione anche con emittenti televisive, realizzazione anche per conto terzi, di opere audiovisive di qualunque genere complete o di parti di esse.

Art. 4.

Quote di investimento

1. Per programmi audiovisivi alla cui produzione e acquisto deve essere destinata la quota degli introiti netti annui di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana derivanti da pubblicità di cui all'art. 2, comma 5, della legge si intendono i programmi ricompresi nella nozione di opere europee.

2. I film a cui viene destinato il 40% della quota di investimento suddetta comprendono i film per le sale cinematografiche, i film per la Tv in una o più parti (fino ad un massimo di duecento minuti). Detta percentuale è da imputare alla quota minima di investimento prevista dalla legge.

3. Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di investimento prevista dall'art. 2, comma 5, della legge deve essere calcolata sul totale degli introiti pubblicitari netti annui riferiti al complesso dei canali che si trovino in tale situazione.

4. La quota di investimento va determinata riguardo agli investimenti effettuati o direttamente dalla emittente televisiva o da società controllanti la stessa o da società controllate, direttamente o indirettamente.

Art. 5.

Deroga per i canali tematici

1. I singoli canali tematici possono richiedere all'Autorità, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento così come definiti nel presente regolamento.

Art. 6.

Periodo di rispetto per lo sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche

1. A seguito della disposizione abrogativa contenuta nell'art. 2, comma 7, della legge e in ottemperanza al principio stabilito dall'art. 7 della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, lo sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche avviene esclusivamente nel rispetto dei periodi eventualmente concordati tra l'emittente ed i titolari dei diritti.

Art. 7.

Attività di controllo e sanzionatoria

1. L'Autorità verifica su base annua l'osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente attraverso un monitoraggio dei programmi.

2. Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 5, della legge, le emittenti autocertificano su base annua i propri proventi di cui allo stesso articolo e la percentuale investita effettivamente in produzioni audiovisive.

3. All'esito di una verifica, compiuta dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge, e sulla base della constatazione del mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, l'Autorità irroga ai soggetti responsabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

99A4074

DELIBERAZIONE 23 marzo 1999.

Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni. (Deliberazione n. 26/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 23 marzo 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'art. 2, comma 1, che prevede il divieto nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, di qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 2 della menzionata legge n. 249/1997, che prevedono l'adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un regolamento che disciplini i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al predetto comma 1 o comunque lesive del pluralismo;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 23 marzo 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COSTITUZIONE E MANTENIMENTO DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI. (Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge;

c) per consiglio, il consiglio dell'Autorità, cui spetta il potere di adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c),* n. 8 della medesima legge, nonché il potere di esprimere pareri in relazione ai provvedimenti che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato intende adottare nei confronti di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;

d) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge, con deliberazione del consiglio del 16 giugno 1998;

e) per dipartimento, il dipartimento che, conformemente al regolamento di organizzazione, svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;

f) per responsabile del procedimento, il funzionario dell'Autorità a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento di cui al presente regolamento;

g) per documento, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati ed utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai procedimenti finalizzati all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento ed all'adozione da parte dell'Autorità dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge.

Art. 3.

Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese

1. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art. 2, comma 3, della legge devono essere preventivamente comunicate all'Autorità dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge che ne siano parti.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono contenere una descrizione del contenuto dell'operazione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria per la valutazione dell'operazione medesima. Alla comunicazione deve essere allegata copia dei relativi documenti contrattuali.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono procedere alla comunicazione congiuntamente e, all'atto della comunicazione, possono designare un rappresentante comune per il ricevimento e la trasmissione di ulteriori comunicazioni, documenti ed informazioni.

4. Ricevuta la comunicazione, il consiglio può richiedere alle parti, ovvero al loro rappresentante comune, ulteriori documenti ed informazioni relativamente all'operazione comunicata.

Art. 4.

Avvio dell'istruttoria

1. Il consiglio, valutati gli elementi in suo possesso, quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse nonché quelli notificati a norma dell'articolo precedente, nei casi in cui presuma l'esistenza di un'infrazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, dispone l'avvio di un'istruttoria finalizzata all'accertamento della effettiva sussistenza di una posizione dominante ed all'adozione dei provvedimenti necessari per la sua eliminazione.

2. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni sulla base dei quali il consiglio ritiene necessario avviare l'istruttoria, l'espressa indicazione del responsabile del procedimento e del diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti del procedimento, nonché la fissazione del termine entro cui lo stesso si deve concludere.

3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato direttamente alle imprese ed ai soggetti interessati, inclusi coloro che abbiano segnalato all'Autorità l'esistenza di una posizione dominante vietata, da un funzionario o da un dipendente dell'Autorità mediante consegna di copia del provvedimento al destinatario, ovvero, ai sensi dell'art. 149 codice di procedura civile, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione delle operazioni di concentrazione e delle intese. Nei casi di particolare urgenza, la notifica può essere eseguita mediante trasmissione via telefax, purché detta trasmissione sia seguita entro tre giorni dall'invio di copia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione può essere effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicità.

5. L'istruttoria si svolge secondo le norme del presente regolamento. Il termine di conclusione del procedimento non può eccedere i centoventi giorni e può essere prorogato fino a centoventi giorni una sola volta con provvedimento motivato del consiglio.

6. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere alle parti dell'operazione oggetto di comunicazione, ovvero al loro rappresentante comune, ulteriori documenti ed informazioni. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla data del ricevimento di ciascuna richiesta di informazioni e/o documenti sino al ricevimento della risposta.

7. L'apertura dell'istruttoria viene resa pubblica.

Art. 5.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 6.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) presentare memorie scritte, documenti e pareri in qualsiasi momento dell'istruttoria;

b) accedere ai documenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 11.

3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3, possono chiedere di essere sentiti dall'Autorità durante l'istruttoria, conformemente a quanto disposto dall'art. 7.

4. Nel corso dell'istruttoria i soggetti di cui al comma 1 possono farsi assistere da consulenti, sia per la predisposizione di memorie, perizie, istanze e richieste, sia in occasione del compimento di atti di istruttoria da parte dell'Autorità.

Art. 6

Poteri istruttori

1. I poteri istruttori di cui all'art. 2, comma 7, della legge e di cui all'art. 2, comma 12, lettera *g)* della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alle istruttorie di cui al presente regolamento, sono esercitati dal responsabile del procedimento a partire dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria ai soggetti interessati ed anche contestualmente alla esecuzione di detta notifica.

2. Nell'ambito dell'istruttoria i funzionari dell'Autorità sono muniti dei poteri di cui al comma 1 e, in particolare:

a) del potere di accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei confronti del quale si compie un atto di istruttoria, con la sola esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività di impresa oggetto dell'istruttoria;

b) del potere di controllo ed accesso ai documenti;

c) del potere di prendere copia dei documenti di cui alla lettera *b);*

d) del potere di chiedere spiegazioni orali ai soggetti presenti al compimento degli atti di istruttoria.

3. Subito dopo l'avvio dell'istruttoria, l'Autorità invita i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a),* a procedere all'esame dei documenti acquisiti o formati dall'Autorità in data anteriore a quella di notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria ed a formulare le proprie osservazioni su detti documenti.

4. Il direttore del dipartimento riferisce periodicamente al consiglio sull'andamento dell'istruttoria.

Art. 7.

Audizioni

1. I soggetti a cui è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3, possono chiedere all'Autorità di essere sentiti sui fatti oggetto dell'istruttoria.

2. L'audizione si tiene, avanti il funzionario designato quale responsabile del procedimento dal direttore del dipartimento ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno sette giorni di preavviso.

3. Nel corso delle audizioni i soggetti interessati debbono comparire in persona del proprio legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale munito di documentazione comprovante il potere di rappresentanza ed adeguatamente informato sulle circostanze oggetto dell'istruttoria.

4. Il funzionario responsabile del procedimento, ovvero altro dipendente dell'Autorità, redige il verbale della audizione.

5. Il responsabile del procedimento può, nel corso dell'istruttoria, disporre l'audizione di soggetti che possano fornire elementi utili al fine del completamento dell'istruttoria. I soggetti ai quali cui è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3, hanno diritto di partecipare all'audizione e, a tal fine, ricevono la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 8.

Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono essere formulate per iscritto dal responsabile del procedimento e comunicate ai soggetti interessati.

2. Tali richieste devono indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;

d) le modalità con le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione devono essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.

Art. 9.

Ispezioni

1. Il responsabile del procedimento, previa autorizzazione del consiglio, può disporre ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i poteri di cui all'art. 6 previa presentazione al soggetto, presso cui l'ispezione deve essere effettuata, di un atto dell'Autorità da cui risultino sia l'oggetto dell'accertamento sia le sanzioni per il rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.

4. Di tutta la attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese ed ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

5. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

Art. 10.

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. Il direttore del dipartimento autorizza il responsabile del procedimento a richiedere perizie, analisi statistiche ed economiche, nonché consultazioni di esperti in merito ad elementi oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria.

2. Il provvedimento che autorizza le perizie e le analisi di cui al comma 1 è comunicato ai soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell' art. 4, comma 3. Detto provvedimento contiene l'indicazione del nome del perito o dell'esperto consultato, del quesito posto dall'Autorità e del termine perentorio entro cui la relazione conclusiva deve essere consegnata all'Autorità.

Art. 11.

Accesso ai documenti

1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, hanno diritto di accesso ai documenti acquisiti o formati dall'Autorità nel corso dell'istruttoria.

2. Il diritto di accesso è esercitato dai soggetti di cui al comma 1, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, presso gli uffici dell'Autorità. Detti soggetti possono chiedere di estrarre copia dei documenti acquisiti o formati dall'Autorità nel corso dell'istruttoria.

3. Qualora i documenti di cui al comma 1 siano soggetti a vincolo di riservatezza ai sensi dell'art. 12, il diritto di accesso a detti documenti può essere escluso integralmente o parzialmente.

4. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione del dipartimento finalizzate allo studio ed alla preparazione del contenuto di atti del dipartimento o del consiglio.

5. Sono sottratti all'accesso i verbali delle adunanze del consiglio, nonché i documenti relativi ai rapporti tra l'Autorità ed altri organismi pubblici italiani o esteri, di cui non sia stata autorizzata la diffusione.

6. I documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria che contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone o imprese coinvolte nei procedimenti sono disponibili per l'accesso nei limiti in cui ciò sia necessario per garantire il contraddittorio, salvi i limiti posti al successivo art. 12.

7. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 5 e 6, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

Art. 12.

Riservatezza delle informazioni raccolte

1. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso da parte di soggetti diversi da quelli che hanno formato detti documenti, ovvero che sono risultati in possesso degli stessi.

2. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza delle informazioni o dei documenti forniti nel corso dell'istruttoria devono presentare una istanza scritta all'Autorità, precisando quali siano i documenti da sottoporre al vincolo di riservatezza ed i motivi di tale richiesta. L'Autorità provvede su tale richiesta entro quindici giorni dal suo ricevimento. Sino alla decisione dell'Autorità è precluso l'accesso ai documenti ed alle informazioni oggetto della richiesta. In caso di accoglimento della richiesta, i documenti e le informazioni cui la stessa si riferisce sono equiparati ai documenti ed alle informazioni di cui al comma 1.

3. L'Autorità, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 2, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.

4. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, possono essere presentate separatamente in allegato le informazioni coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il consiglio.

6. In nessun caso i provvedimenti adottati dall'Autorità nei confronti di un soggetto possono essere fondati, o fare riferimento, ad un documento che, rispetto a detto soggetto, sia assoggettato a vincolo di riservatezza.

Art. 13.

Comunicazione della variazione dei fatti oggetto dell'istruttoria

1. Qualora, durante l'istruttoria, il consiglio ritenga che i fatti oggetto della stessa siano mutati rispetto a quelli menzionati nel provvedimento di cui all'art. 4, ne da comunicazione ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene l'espressa indicazione dell'avvenuto mutamento dell'oggetto dell'istruttoria, nonché una sintetica descrizione dei nuovi fatti cui l'istruttoria si riferisce.

3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3, ovvero il responsabile del procedimento, possono, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, presentare istanza motivata all'Autorità di proroga del termine di conclusione del procedimento.

Art. 14.

Chiusura dell'istruttoria

1. Il consiglio - su proposta del responsabile del procedimento - dichiara conclusa l'istruttoria.

2. Dichiarata la chiusura dell'istruttoria ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento non può compiere ulteriori atti finalizzati all'acquisizione di dati, informazioni e documenti inerenti l'oggetto dell'istruttoria medesima.

Art. 15.

Comunicazione delle risultanze istruttorie

1. Il consiglio, sulla base delle proposte formulate dal responsabile del procedimento in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, e di cui all'art. 4, comma 3.

2. Ottenuta l'autorizzazione il responsabile del procedimento invia ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo la comunicazione delle risultanze istruttorie.

3. La comunicazione delle risultanze istruttorie deve indicare il termine perentorio entro il quale le parti possono presentare le proprie osservazioni e memorie conclusive.

4. I soggetti di cui al comma 1, del presente articolo possono, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, presentare istanza motivata per la proroga del termine di conclusione del procedimento. Entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono rivolgere all'Autorità richiesta di fissazione dell'audizione conclusiva. Il termine di scadenza per il deposito delle memorie conclusive deve in ogni caso precedere la data dell'audizione conclusiva.

5. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, hanno in ogni caso il diritto di richiedere all'Autorità copia di tutte le memorie conclusive depositate.

Art. 16.

Audizione conclusiva

1. Il consiglio fissa la data dell'audizione conclusiva con provvedimento che viene comunicato ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1.

2. L'audizione conclusiva si tiene avanti il consiglio. Nel corso dell'audizione conclusiva sono sentiti i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, nonché gli altri soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria che ne abbiano fatta motivata richiesta.

3. Dell'audizione conclusiva è redatto processo verbale. Il provvedimento assunto dal consiglio ad esito dell'audizione conclusiva viene comunicato alle parti nei confronti delle quali è assunto e viene reso pubblico.

Art. 17.

Conclusione del procedimento

1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, dell'audizione conclusiva e delle memorie presentate, il consiglio, ove ravvisi un'infrazione dell'art. 2 della legge, adotta i provvedimenti necessari per la sua eliminazione.

2. L'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge, fissa un termine perentorio entro il quale le imprese o gli enti interessati devono porre fine all'infrazione.

3. Il provvedimento adottato dall'Autorità viene comunicato alle parti secondo quanto previsto dall'art. 20 e viene reso pubblico.

Art. 18.

In ottemperanza ai provvedimenti assunti dal consiglio ai sensi dell'art. 2 della legge

1. Qualora il consiglio ritenga che uno o più soggetti destinatari di un provvedimento assunto ai sensi dell'art. 2 della legge non abbiano ottemperato a detto provvedimento, avvia una istruttoria ai sensi dell'art. 4, finalizzata all'accertamento della sussistenza dell'inottemperanza.

2. Laddove, al termine dell'istruttoria, il consiglio accerti una inottemperanza ad un provvedimento assunto ai sensi dell'art. 2 della legge, infligge una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge.

3. Al fine della determinazione della sanzione, si tiene conto esclusivamente del fatturato realizzato nel settore rispetto al quale è stato assunto il provvedimento ai sensi dell'art. 2 della legge e si è verificata l'inottemperanza.

Art. 19.

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni dei soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione è predisposto dal funzionario.

2. Alla conclusione delle operazioni, il verbale viene sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dai soggetti interessati, ovvero dal loro legale rappresentante. Qualora uno dei soggetti interessati non possa o non voglia sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo dell'impossibilità o del rifiuto di sottoscrizione.

3. Copia del verbale è consegnata ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione fonografica delle audizioni.

Art. 20.

Comunicazioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegna a mano contro ricevuta;

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;

d) telex o telegramma.

2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti, perizie e memorie da parte di terzi all'Autorità.

3. In caso di trasmissione a mezzo telex, telegramma o telefax le comunicazioni si intendono eseguite il giorno stesso in cui il documento che le contiene è stato inviato, salva la prova contraria del destinatario.

4. Le comunicazioni dei soggetti interessati all'istruttoria devono essere sottoscritte da persone munite dei relativi poteri.

99A4075

DELIBERAZIONE 28 aprile 1999.

Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni. (Deliberazione n. 52/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 13, che prevede l'istituzione dei comitati regionali per le comunicazioni, quali organi funzionali dell'Autorità;

Visto, altresì, che il medesimo art. 1, comma 13, prevede l'individuazione da parte dell'Autorità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale è stato approvato lo schema di proposta concernente i sopra citati indirizzi generali, trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto degli esiti dell'incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detta proposta, accolte dal rappresentante dell'Autorità;

Visto il testo della proposta, trasmesso dall'Autorità con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica;

Vista l'intesa sugli indirizzi generali proposti, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 632);

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

A) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti, sono i seguenti:

1) la composizione ordinaria, compreso il presidente, sia di norma, di cinque membri;

2) essi siano in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici;

3) essi diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore;

4) il procedimento di nomina veda coinvolto il consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella definizione delle procedure di elezioni non escludendo che, in analogia con quanto avviene per l'Autorità, il Presidente sia nominato direttamente dall'esecutivo regionale, sentita la commissione consiliare competente;

5) la durata in carica sia, di norma, di cinque anni, con divieto di rieleggibilità;

6) per essi siano previste le seguenti incompatibilità, limitatamente al solo periodo del mandato:

a) politiche: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali; sindaco; membro — di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali — alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società commerciali (e delle società cooperative) non versano in situazione di incompatibilità;

7) tra le cause di decadenza dall'incarico, sia espressamente prevista una prolungata assenza non giustificata ai lavori del comitato, tale da comportare una mancanza grave agli impegni assunti al momento dell'accettazione della nomina.

La contestazione della causa di incompatibilità e l'adozione del relativo provvedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite alla competenza del presidente del consiglio regionale, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'interessato. Dovrebbe inoltre costituire oggetto di esplicita previsione normativa l'applicabilità delle disposizioni in tema di decadenza anche al presidente del comitato;

8) in caso di dimissioni, sia attribuita al presidente del consiglio regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari nonché ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni. Il presidente del consiglio regionale ne dovrebbe essere investito tramite il presidente del comitato, competente a riceverle;

9) al presidente e ai componenti del comitato sia attribuita una indennità di funzione;

10) al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al presidente del comitato sia applicato l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e l'istituto possa essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del comitato.

Agli altri componenti del comitato sia riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del comitato e per l'esercizio del mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi e di finanziamento, sono i seguenti:

1) i comitati, nella fase iniziale della propria attività, si dotino di un regolamento interno che, tra le altre norme organizzative, disciplini anche le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;

2) entro il 15 settembre di ogni anno i comitati presentino, al consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno i comitati predispongano una relazione, sia agli organi regionali sia all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente e tali documenti siano resi pubblici a cura del consiglio regionale stesso;

3) al finanziamento dei comitati provvedano in parte le regioni, per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l'Autorità, per l'esercizio delle funzioni delegate. Per quanto riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge regionale;

4) i comitati siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorità.

Art. 2.

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 aprile 1999

Il presidente: CHELI

99A4076

DELIBERAZIONE 28 aprile 1999.

Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni. (Deliberazione n. 53/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni;

VISTO, altresì, che il medesimo art. 1, comma 13, prevede l'adozione da parte dell'Autorità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni;

Considerato che i comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in quanto funzionalmente organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono essere titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate;

Vista la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale è stato approvato lo schema del sopracitato regolamento trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto degli esiti dell'incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detto regolamento, accolte dal rappresentante dell'Autorità;

Visto il testo del regolamento in oggetto, trasmesso dall'Autorità con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica;

Vista l'intesa sul regolamento proposto, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 633);

Vista la propria delibera n. 52/99 «Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni» di pari data;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 aprile 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELEGABILI AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI. (Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249).

I comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall'art. 1, comma 13 della legge n. 249 del 1997 in quanto funzionalmente organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate.

Art. 1.

Funzioni proprie e funzioni delegate

1. I Comitati esercitano, come funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome.

2. I Comitati esercitano, altresì, le funzioni di competenza dell'Autorità che saranno loro delegate dalla stessa Autorità, a sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 2.

Modalità di conferimento della delega

1. Le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, saranno delegate ai comitati mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.

Art. 3.

Modalità di esercizio della delega

1. Le funzioni delegate sono esercitate dai comitati nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti (di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni) ad essa affidati dalla legge n. 249 del 1997.

2. Nell'esercizio della delega, i comitati possono avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al comitato interessato nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 5.

Funzioni delegabíli

1. Sono delegabili ai comitati, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legge n. 249 del 1997.

2. In particolare sono delegabili:

a) funzioni consultive, in materia di:

adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5;

definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 7;

emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12;

predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5;

monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 3;

rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 8;

rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 15;

conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 1;

verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 3;

rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 4;

rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 6;

rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 7;

rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);

rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12;

rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 9;

controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 10.

99A4077

DELIBERAZIONE 5 maggio 1999.

Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 54/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 5 maggio 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», in particolare l'art. 5, che istituisce l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto 19 gennaio 1999, n. 20, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta il regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

Attribuzioni del Consiglio nazionale degli utenti

1. Il Consiglio nazionale degli utenti, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con specifico riferimento agli interessi degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi ed alle particolari esigenze di tutela dei minori, si propone la finalità di dare attuazione alle istanze democratiche di salvaguardia della dignità umana nell'ambito del sistema comunicativo, del pluralismo, della obiettività, completezza ed imparzialità dell'attività informativa e di comunicazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose.

2. Il Consiglio conforma la propria attività ai precetti costituzionali in materia di libertà e diritti di informazione e di comunicazione, ai principi a cui si ispira il sistema radiotelevisivo pubblico e privato e dei mezzi di comunicazione di massa, contenuti nella normativa nazionale e comunitaria, ai criteri fondamentali in materia di tutela del consumatore e dell'utente risultanti dalle disposizioni vigenti.

3. L'Autorità può affidare al Consiglio lo studio di particolari questioni e la formulazione di analisi a carattere progettuale, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni operanti nei settori informativi e culturali, nonché della cinematografia e dello spettacolo in generale e dello sport.

Art. 2.

Composizione

1. Il Consiglio nazionale degli utenti, qui di seguito «Consiglio», ai fini del presente regolamento, si compone, complessivamente, di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle associazioni rappresentative

delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni si fa espresso riferimento all'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Art. 3.

Nomina dei consiglieri

1. I consiglieri sono nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le seguenti modalità:

a) ciascuna associazione rappresentativa delle categorie di utenti designa una terna di candidati, individuati tra persone aventi i requisiti di cui all'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) l'Autorità provvede, con propria delibera, a nominare gli undici membri, scelti tra i nominativi designati;

c) almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di durata del Consiglio, l'Autorità pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* affinché le associazioni rappresentative procedano agli adempimenti di cui alla lettera *a)*. Possono essere effettuate designazioni congiunte tra più Associazioni.

2. Le designazioni devono pervenire entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Durata del Consiglio

1. Il Consiglio nazionale degli utenti svolge le sue funzioni per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del suo primo insediamento.

Art. 5.

Durata dell'incarico

1. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti esercitano le loro attribuzioni dalla data di convocazione della prima seduta plenaria da parte dell'Autorità e rimangono in carica, anche dopo la scadenza del mandato, fino alla data di pubblicazione della delibera di nomina dei componenti del nuovo Consiglio e comunque per non più di novanta giorni.

2. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del Consiglio, comporta la decadenza dall'incarico.

3. I consiglieri nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dal mandato permangono in carica per il periodo residuale di durata del Consiglio.

4. I consiglieri, compresi quelli nominati ai sensi del comma 3, possono essere confermati una sola volta.

Art. 6.

Dimissioni

1. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti possono in qualsiasi momento dimettersi dall'incarico. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto all'Autorità ed hanno effetto dalla data di pubblicazione della delibera di nomina dei nuovi consiglieri.

Art. 7.

Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio non possono, a pena di decadenza, rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.

2. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.

3. I componenti del Consiglio non possono, altresì, svolgere attività di amministratore, di dirigente, di dipendente, di professionista o di consulente, anche per un limitato periodo, nell'ambito di imprese pubbliche o private operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell'editoria, della radiotelevisione, della cinematografia, della pubblicità, della multimedialità, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. È parimenti incompatibile l'attività svolta dai soggetti in questione nell'ambito di società collegate o controllate dalle imprese sopra menzionate.

4. Ciascun componente del Consiglio è tenuto a segnalare all'Autorità la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

5. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal presidente del Consiglio degli utenti con l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al punto 4), a far cessare, pena la decadenza, la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Art. 8.

Elezione del presidente e del vice presidente

1. Il Consiglio procede, nella sua prima seduta plenaria, ad eleggere separatamente e successivamente a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il presidente e un vice presidente.

2. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta da alcuno dei candidati, si procede ad un secondo scrutinio nel quale sono eletti i candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei componenti.

3. In caso negativo è indetta una terza votazione di ballottaggio tra i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, rispettivamente per il presidente e per il vice presidente.

Art. 9.

Adunanze e organizzazione interna del Consiglio

1. Il presidente, avvalendosi della struttura di segretariato avente anche compiti di coordinamento tecnico-operativo, procede alla convocazione del Consiglio nell'ambito di sessioni di lavoro programmate o eventualmente predisposte di volta in volta su richiesta dell'Autorità; determina l'ordine del giorno delle sedute, nominando uno o più relatori per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno; disciplina e coordina i lavori; firma i verbali e provvede alla tempestiva trasmissione all'Autorità di copia autentica degli atti e dei verbali inerenti a ciascuna seduta.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e può coordinare, su incarico del presidente, lo svolgimento di determinate sessioni di lavoro.

3. Nell'ambito del Consiglio possono essere istituite commissioni referenti o gruppi di lavoro in ordine a tematiche particolari, anche con la partecipazione di esperti esterni.

4. L'assegnazione dei componenti alle singole commissioni o gruppi di lavoro, i criteri di nomina di eventuali coordinatori nonché i criteri di distribuzione dei pareri da parte del presidente o, in sua sostituzione, del vice presidente, vengono deliberati dal Consiglio.

5. Il Consiglio può procedere ad indagini di studio e a rilevazioni per il miglior esercizio dei propri compiti istituzionali e può predisporre analisi e ricerche nelle materie di interesse degli utenti, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni che operano nei settori informativi e culturali, ai sensi dell'art. 1, comma 3.

6. Il Consiglio, al fine di svolgere la propria attività istituzionale, può richiedere dati e documenti in possesso dell'Autorità e dei comitati regionali per le comunicazioni, in quanto funzionalmente organi dell'Autorità.

7. Il Consiglio predispone una relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere, entro il mese di dicembre, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997.

Art. 10.

Relazioni per l'adunanza generale

1. I relatori debbono far pervenire alla struttura di segretariato del Consiglio uno schema di relazione scritta di norma almeno dieci giorni prima dell'adunanza per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno. Il presidente può nominare uno o più relatori.

2. La struttura di segretariato provvede a distribuire tale schema di relazione, nonché un elenco della documentazione connessa ai componenti del Consiglio di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. In ogni caso, su richiesta del relatore, il Consiglio può acquisire e visionare materiale audiovisivo utile ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni.

4. In caso di impedimento del relatore, questi deve darne tempestiva notizia al presidente, il quale, considerata l'urgenza, può nominare un nuovo relatore.

5. Il presidente può fissare il termine entro cui i pareri debbono essere espressi.

Art. 11.

Validità delle adunanze

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 12.

Modalità di votazione

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13.

Requisiti dei verbali

1. I verbali delle adunanze devono contenere i nomi dei consiglieri presenti e degli assenti e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione.

2. Ciascun consigliere può far inserire dichiarazioni nel relativo verbale.

3. I verbali delle riunioni, dopo la loro approvazione, sottoscritti dal presidente e dal responsabile della struttura di segretariato, sono raccolti e conservati a cura dello stesso ufficio.

Art. 14.

Pubblicità dei lavori e trasmissione degli atti del Consiglio

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio, nonché eventuali motivate opinioni dissenzienti sono trasmesse all'Autorità.

Art. 15.

Struttura di segretariato e disciplina delle spese

1. L'Autorità provvede a dotare il Consiglio nazionale degli utenti di una sede per le adunanze e di una struttura di Segretariato nominandone, sentito il Consiglio, il responsabile ed il relativo organico.

2. Spetta a ciascun componente del Consiglio una apposita indennità di presenza il cui ammontare è stabilito dall'Autorità con proprio provvedimento, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

3. Le spese di funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti sono a carico del bilancio dell'Autorità.

Art. 16.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima attuazione, ai fini del riconoscimento della rappresentatività delle associazioni a livello nazionale, si fa riferimento all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, anche se disposta in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della stessa legge.

2. La nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti è soggetta alla verifica, da effettuare entro il 15 novembre 2000, dell'avvenuta conferma, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 gennaio 1999, n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1999, dell'iscrizione dell'associazione designatrice.

3. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti, designati da associazioni la cui iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, non risulti confermata, l'Autorità provvede alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, lettera *c)*, del presente regolamento entro il 15 dicembre 2000.

4. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti, nominati ai sensi del comma 3, durano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio.

Art. 17.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 maggio 1999

Il presidente: CHELI

99A4078

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 3 agosto 1933, n. 1592, successivi aggiornamenti;

Visto regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1989, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 maggio 1995, con il quale è stata ridefinita la Tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Viste le deliberazioni con le quali le autorità accademiche del Politecnico di Milano hanno proposto una modifica allo statuto, volta ad ottenere l'istituzione del biennio di quattordici corsi di laurea presso la sede distaccata di Cremona ed afferenti alla facoltà di ingegneria Milano-Leonardo;

Vista la legge 15 maggio 1997, e in particolare l'art. 17, comma 101, che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo, ai sensi della legge 19 gennaio 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica - Regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale d'ordinamento per la Lombardia nelle sedute del 3 e 21 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successisive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo I - capitolo I - concernente la facoltà di ingegneria Milano-Leonardo, nell'art. 15 «Durata degli studi, corsi di laurea», contenente l'elenco dei corsi di laurea in ingegneria, dopo il corso di laurea in ingegne-

ria biomedica sono aggiunti i commi relativi all'istituzione dei bienni di ingegneria nella sede distaccata di Cremona ed afferenti alla medesima facoltà di ingegneria Milano-Leonardo.

«Sono istituiti i primi due anni dei seguenti corsi di laurea in ingegneria presso la facoltà di ingegneria Milano-Leonardo del Politecnico di Milano:

nel settore civile:

in ingegneria civile;

in ingegneria edile;

nel settore industriale:

in ingegneria aerospaziale;

in ingegneria chimica;

in ingegneria elettrica;

in ingegneria dei materiali;

in ingegneria meccanica

in ingegneria nucleare;

nel settore dell'informazione:

in ingegneria delle telecomunicazioni;

in ingegneria elettronica;

in ingegneria informatica;

intersettoriale:

in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

in ingegneria gestionale;

in ingegneria biomedica.

Gli insegnamenti tenuti presso la sede distaccata di Cremona sono compatibili con gli ordinamenti degli studi previsti per gli omologhi corsi di laurea di competenza, tenuti nelle sedi di Milano-Leonardo e di Milano-Bovisa, in modo che gli allievi che abbiano frequentato i primi due anni a Cremona possano iscriversi al terzo anno dei corsi omologhi di competenza presso le sedi di Milano-Leonardo e di Milano-Bovisa per il conseguimento della laurea in ingegneria.

Tutte le disposizioni contenute nel presente statuto per la sede di Milano-Leonardo valgono anche per la sede di Cremona in quanto applicabili».

Art. 2.

Sempre nel medesimo Titolo I - Capitolo I, dopo l'art. 35, relativo alle annualità del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, sono aggiunti gli articoli concernenti le annualità dei corsi di laurea in ingegneria aerospaziale, ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, ingegneria dei materiali, ingegneria meccanica, ingegneria nucleare e ingegneria delle telecomunicazioni della sede distaccata di Cremona, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi.

Art. 36 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria aerospaziale - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria aerospaziale, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	1
I15B	Principi di ingegneria chimica	
I17X	Elettrotecnica	1
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	

Art. 37 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A	Fisica generale	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
H11X	Disegno	1
I05B	Fisica tecnica ambientale	1

Art. 38 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria biomedica - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria biomedica, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
I17X	Elettrotecnica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Art. 39 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria chimica - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria chimica, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
I17X	Elettronica	1
I18X	Convertitoti, macchine e azionamenti elettrici	
C05X-C06X	Chimica organica - Chimica	1

Art. 40 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria civile - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria civile, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
H11X	Disegno	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	2
I05B	Fisca tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	

Art. 41 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria edile - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualita del corso di laurea in ingegneria edile, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
H11X	Disegno	1
I05B	Fisica tecnica ambientale	1
H12X	Storia dell'architettura	1

Art. 42 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria elettrica - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria elettrica, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	1
I15B	Principi di ingegneria chimica	
I17X	Elettrotecnica	1
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	

Art. 43 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria elettronica - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria elettronica, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
B01A	Fisica generale	1
B01A	Fisica generale	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
I17X	Elettrotecnica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Art. 44 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria gestionale - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria gestionale, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	2
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	
I17X	Elettrotecnica	1
K01X-K03X	Elettronica - Telecomunicazioni	

Art. 45 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria informatica - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria informatica, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
B01A	Fisica generale	1
B01A	Fisica generale	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
I17X	Elettrotecnica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2

Art. 46 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria dei materiali - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria dei materiali, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	1
I15B	Principi di ingegneria chimica	
I17X	Elettrotecnica	1
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	

Art. 47 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria meccanica - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria meccanica, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1

Art. 48 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria nucleare - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria nucleare, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	5
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	1
I15B	Principi di ingegneria chimica	
I17X	Elettrotecnica	1
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	

Art. 49 - *Annualità del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni - Sede distaccata di Cremona.*

Presso la sede distaccata di Cremona sono istituite annualità del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, comprese nei settori scientifico-disciplinari o negli insiemi di settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
B01A	Fisica generale	1
B01A	Fisica generale	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	
I17X	Elettrotecnica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 ottobre 1998

Il rettore: DE MAIO

99A4079

CIRCOLARI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 21 maggio 1999, n. **142/OG-DG/99.**

Disposizioni per l'attuazione della riforma del giudice unico di primo grado.

Ai signori

Presidenti delle corti d'appello

Procuratori generali presso le corti d'appello

1. PREMESSA.

La legge 16 giugno 1998, n. 188, fissa al 2 giugno prossimo la data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che introduce nell'ordinamento il giudice unico di primo grado.

Si tratta, nel suo aspetto essenziale, di una *riforma ordinamentale*, che unifica in un solo ufficio la giurisdizione ordinaria di primo grado. L'unificazione, che comporta la soppressione di 165 preture circondariali e di 100 procure presso le preture, la chiusura di 203 sezioni distaccate di pretura, la trasformazione di altre 218 di esse in ben più consistenti sezioni distaccate di tribunale, rappresenta una prima razionalizzazione del reticolo giudiziario e una concentrazione delle limitate risorse umane e materiali disponibili, al fine di accrescere l'efficienza e la funzionalità del sistema giudiziario.

Correlata alla unificazione ordinamentale è l'*unificazione organizzativa* degli uffici, con riferimento al personale amministrativo e di magistratura, ai beni e ai servizi.

A tali innovazioni il legislatore ha accompagnato una incisiva *modificazione dei riti processuali* in materia penale, civile, del lavoro e previdenza. Nel settore processual-penale l'intervento più rilevante concerne il riparto di competenza tra giudice collegiale e giudice monocratico, mentre nel settore civile e lavoristico l'aspetto essenziale è la concentrazione dei giudizi d'appello nella corte d'appello.

Infine, proprio per recuperare ogni energia alla funzione giurisdizionale, è stata prevista l'*attribuzione alla pubblica amministrazione di funzioni amministrative* finora svolte dal giudice.

Si tratta di un complesso di innovazioni che richiede all'amministrazione giudiziaria un grande impegno di intelligenza e di lavoro e che chiama in causa la capacità progettuale e organizzativa di quanti, a tutti i livelli, hanno la responsabilità di assicurare il buon andamento degli uffici.

Il compito è certamente gravoso, ma è stato e sarà affrontato con la convinzione della necessità e della doverosità di uno sforzo straordinario, ma possibile.

Il 2 giugno 1999 non rappresenta la data su cui misurare la realizzazione della riforma, ma il momento di inizio di un processo di recupero progressivo della funzionalità del sistema giudiziario.

A tal fine, è stato apprestato un complesso di misure per un più agevole decollo della riforma.

2. LA MATERIA PENALE.

Si è preso atto della impossibilità di rendere efficace l'aumento di monocraticità del giudice in materia penale. Secondo gli articoli 190 e seguenti del decreto legislativo attuativo della legge-delega, il tribunale in composizione monocratica, competente per i reati elencati nell'art. 169 del decreto legislativo n. 51/1998, giudica secondo il rito pretorile. È stato ritenuto da molti e, ciò che più conta, dalla Camera dei deputati — la quale ha approvato il disegno di legge n. 411/C, attualmente all'esame del Senato — che il rito pretorile non appare idoneo ad assicurare un livello adeguato di garanzie in rapporto a tipologie di reato di rilevante gravità.

L'impossibilità di approvazione definitiva di tale riforma processuale entro il 2 giugno, ha indotto il Governo ad approvare in data odierna un decreto-legge al fine di procrastinare sino al 2 gennaio 2000 la data di operatività degli articoli 33-*bis* e 33-*ter*, introdotti dall'art. 169 del decreto legislativo n. 51/1998, nonché di altre poche disposizioni connesse (articoli 220, 221 e 222, comma 2 del decreto legislativo).

Sino a tale data, il tribunale giudicherà, in base alle disposizioni vigenti, in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale, e in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore.

Lo slittamento della data di efficacia comprende anche ulteriori disposizioni del decreto legislativo n. 51/1998, segnatamente quelle relative all'incompatibilità Gip/Gup e, per alcuni aspetti, quelle relative ai magistrati onorari, che trovano la loro premessa logico-giuridica nel nuovo assetto dei rapporti collegiale/monocratico, e che non hanno pertanto ragione di essere applicate fino a quando tale nuovo assetto non divenga operativo.

Tutte le altre norme processuali contenute nel decreto legislativo n. 51, diverranno efficaci il 2 giugno. Acquisteranno efficacia anche le disposizioni recanti la disciplina transitoria, ed in particolare l'art. 222 — eccettuato, come già detto, il comma 2 — che rende valida la precedente fissazione dell'udienza davanti al pretore, salvo il caso di mutamento della sede di trattazione del procedimento, e gli articoli 223 e 224, che

disciplinano il giudizio abbreviato, il patteggiamento e l'oblazione nei giudizi di primo grado in corso al 2 giugno 1999.

L'art. 225 del decreto legislativo n. 51, è stato invece già abrogato dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1999, n. 14, recante modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale.

È opportuno evidenziare che l'ufficio del pretore, pur soppresso, viene conservato per l'esaurimento di quegli affari pendenti, che devono essere trattati con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti (articoli 1 e 42 del decreto legislativo n. 51). Ciò in ossequio ad una precisa direttiva della legge di delega (art. 1, comma 2, della legge n. 254/1997).

Per quanto riguarda in particolare gli affari penali, il discrimine tra procedimenti che proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti (e quindi giudicati dal pretore, con applicazione di tutte le attuali norme processuali, ivi comprese quelle che delineano in termini di *competenza* il rapporto con il tribunale) e procedimenti disciplinati dalle nuove regole è individuato, dall'art. 219 del decreto legislativo n. 51, nell'avvenuto controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'art. 484 del codice di procedura penale.

Si segnala che l'art. 8 del recentissimo decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1999), di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 51, ha modificato l'art. 226 del decreto citato.

Questa disposizione, che consente al giudice, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, di pronunciare, anche nella fase delle indagini preliminari, in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere qualora il reato risulti estinto per prescrizione per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 del codice penale, è ora applicabile a tutti i *procedimenti pendenti alla data di efficacia* del decreto n. 51 (ossia al 2 giugno 1999), indipendentemente dalla circostanza che si tratti di procedimenti che proseguono con l'osservanza delle disposizioni previgenti o di procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina.

Deve ancora essere richiamata l'attenzione sull'immediata efficacia della disposizione di cui all'art. 227 del decreto legislativo n. 51, relativa all'individuazione di puntuali criteri di priorità nella trattazione e definizione delle pendenze, la cui tempestiva applicazione appare di estrema importanza per il buon avvio della riforma.

È opportuno che gli uffici giudiziari, qualora non abbiano già provveduto, adottino tempestivamente i criteri di priorità, che, ai sensi del secondo comma dell'articolo indicato, dovranno essere comunicati con sollecitudine al Consiglio superiore della magistratura.

Tenuto conto della particolare importanza della norma richiamata per la riuscita della riforma, ed al fine di verificare gli orientamenti che si vanno delineando, i presidenti delle corti d'appello e i procuratori generali sono pregati di fornire, con massima cortese urgenza, alla Direzione generale degli affari penali (Ufficio I), notizie in ordine alle iniziative in proposito assunte dagli uffici dei rispettivi distretti, trasmettendo copia dei relativi ordini di servizio.

3. La materia del lavoro.

Un parziale differimento è stato anche previsto per la riforma processuale in materia di lavoro e previdenza, al fine di rendere più agevole la riorganizzazione delle corti d'appello. La necessità di provvedere alla costituzione delle sezioni lavoro e alla nomina di magistrati specializzati ha consigliato di prefigurare un avvio delle innovazioni più graduale e meglio calibrato rispetto a quello delineato dal decreto n. 51/1998. Secondo la nuova disposizione, introdotta dall'art. 2 del decreto-legge, fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie introdotte prima del 2 giugno 1999, l'appello va proposto davanti al tribunale.

Tale disciplina faciliterà l'apprestamento delle strutture delle corti d'appello, che in questa fase transitoria saranno chiamate a decidere esclusivamente sulle (poche) impugnazioni relative a sentenze emesse in cause lavoristiche instaurate dopo il 2 giugno 1999. In attesa della costituzione delle sezioni e della nomina dei consiglieri «titolari», sarà così più agevole provvedere, nei pochi casi in cui sarà necessario, con l'istituto dell'applicazione.

4. Le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari.

L'assunzione del 2 giugno come momento di avvio del processo di unificazione organizzativa e amministrativa è stato adottato anche per le tabelle e per i criteri di assegnazione degli affari previsti dagli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. A norma dell'art. 4 del decreto-legge, in via transitoria e sino al termine massimo del 2 gennaio 2000, qualora non sia stato possibile stabilire le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del decreto legislativo n. 51, le tabelle e i criteri saranno costituiti dall'aggiunta di quelli della pretura a quelli del tribunale.

La norma, che intende venire incontro alle esigenze degli uffici che non sono stati in grado di predisporre tempestivamente le nuove tabelle e i nuovi criteri, ha una funzione transitoria il cui superamento deve avvenire nel modo più sollecito attraverso l'adozione delle nuove tabelle e dei nuovi moduli organizzativi, secondo le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura.

Ciò consentirà agli uffici, secondo i diversi livelli di riorganizzazione raggiunti, di meglio ponderare le previsioni tabellari e di poter tenere conto, in vista

del 2 gennaio 2000, delle innovazioni processuali che saranno apportate dalla riforma del rito processuale penale in discussione dinanzi al Senato.

5. L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.

Il medesimo criterio di avvio dal 2 giugno della graduale e progressiva integrazione organizzativa, da completarsi entro il prossimo dicembre, deve informare la disciplina più propriamente amministrativa. In proposito, il Ministero, in questa fase di avvio, non impone modelli organizzativi e rimette alle capacità dei capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi la ricerca e l'attuazione delle soluzioni più idonee in relazione alla quantità e qualità degli affari, alle esigenze del territorio, alle dimensioni dell'ufficio.

In proposito si raccomanda, in un quadro di corrette relazioni sindacali, di mantenere contatti con i sindacati del personale sulle soluzioni organizzative che incidono sugli spostamenti e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e di adempiere ai doveri di informativa e di confronto, non solo per obbligo contrattuale (art. 6 C.C.N.L. - Comparto ministeri 16 febbraio 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999), ma anche per ricevere dalle rappresentanze sindacali indicazioni utili in vista del miglior assetto organizzativo dell'ufficio e dei singoli servizi.

Dall'esperienza che si andrà maturando nei prossimi mesi sarà possibile per il Ministero trarre elementi di valutazione per individuare i moduli organizzativi più efficienti e funzionali, al fine di diffondere e far conoscere in tutto il reticolo giudiziario le soluzioni che si saranno empiricamente dimostrate più idonee a produrre efficacia ed efficienza nel sistema giudiziario.

5.1. *I servizi amministrativi, di cancelleria e di segreteria.*

In questa prima fase attuativa della riforma, l'esigenza di non disperdere esperienze e professionalità suggerisce di intervenire sul personale con i soli spostamenti necessari per eliminare duplicazioni dei servizi.

L'indicazione di una riorganizzazione dei servizi graduale e progressiva risponde all'esigenza di evitare un impatto eccessivamente traumatico con la riforma e le modifiche da essa imposte; occorre tuttavia prestare attenzione al rischio di vanificare la sostanza della riforma stessa con soluzioni che nei fatti ripropongano la situazione esistente. Le diverse soluzioni ipotizzabili non possono essere determinate dalla attuale organizzazione, ma devono mirare a realizzare le finalità di razionalizzare e ottimizzare le risorse per la funzionalità complessiva del servizio, tenendo conto delle dimensioni dell'ufficio.

Dall'unificazione dei servizi amministrativi, di cancelleria e di segreteria, i tribunali e le procure della Repubblica possono e devono conseguire un significativo recupero di personale, giacché la eliminazione delle attuali duplicazioni può garantire, con un idoneo coordinamento organizzativo, lo stesso risultato senza che sia necessaria la sommatoria delle unità di personale attualmente utilizzate.

Vero è che in molte sedi le possibilità di immediata unificazione è condizionata dalla dislocazione degli uffici in più edifici. Ma va considerato che per realizzare l'integrazione dei servizi, soprattutto di quelli generali, a volte è sufficiente lo spostamento di poche persone e di modeste strutture di supporto — unitamente al ricorso agli strumenti tecnici e informatici di comunicazione e a un adeguato servizio di trasferimento dei documenti — così che una più razionale utilizzazione delle risorse può rappresentare una risposta in concreto praticabile.

La realizzazione di tale obiettivo è evidentemente più o meno complessa a seconda dei servizi. La complessità è certamente maggiore per i servizi di cancelleria dei tribunali e di segreteria delle procure (tenuta dei registri e dei fascicoli processuali, assistenza alle udienze etc.). Può però affermarsi che, nell'ottica dell'accorpamento dei servizi e delle connesse economie di scala, sarà opportuno realizzare, anche progressivamente, l'unificazione delle preesistenti cancellerie della pretura e del tribunale, nonché segreterie dei rispettivi uffici requirenti, secondo il criterio della omogeneità degli affari (e quindi della professionalità degli addetti) in precedenza trattati dalle rispettive articolazioni interne, di modo che vi sia, per ciascun ufficio giudiziario, una sola unità organizzativa interna per ciascuno degli ambiti individuati.

Secondo moduli già realizzati in taluni uffici, soprattutto nelle sedi «sperimentali» individuate d'intesa tra Consiglio superiore della magistratura e Ministero, è possibile fornire sin da ora una sicura indicazione nel senso della rapida unificazione dei servizi relativi alle esecuzioni penali ed ai corpi di reato degli uffici giudicanti, nonché alle esecuzioni ed alle intercettazioni telefoniche degli uffici requirenti.

Minore complessità presenta l'integrazione nel settore dei servizi amministrativi generali, concernenti la gestione del personale (presenze, ferie, liquidazione di indennità e compensi accessori, etc.) e dei beni (inventario, manutenzione, acquisti, destinazione, spese di ufficio, automezzi, etc.) con i connessi servizi contabili. Dopo il 2 giugno la duplicità di tali servizi non può avere utilità alcuna. L'accorpamento e l'integrazione pertanto possono essere realizzati anche in tempi molto brevi.

5.2. *Destinazione del personale e dei beni degli uffici soppressi.*

L'art. 41-*bis* del decreto legislativo n. 51/1998, introdotto dal decreto legislativo 4 aprile 1999, n. 138, prevede l'adozione, da parte dei presidente di tribunali e dei procuratori della Repubblica, di provvedimenti di assegnazione agli uffici accorpanti — tribunali e relative sezioni distaccate, nonché procure della Repubblica presso i tribunali — delle attrezzature già apparte-

nenti alle soppresse preture (e relative sezioni distaccate) e procure circondariali. Analogamente dispone l'art. 46 del citato decreto per le attrezzature delle sezioni distaccate di pretura ubicate nei comuni ove non è prevista la presenza di una sezione distaccata di tribunale. È necessario che i provvedimenti di assegnazione vengano adottati con la massima tempestività dai presidenti di tribunale e dai procuratori della Repubblica. I beni in questione dovranno poi essere presi in carico dal competente consegnatario dell'ufficio di destinazione.

Si ricorda, inoltre, che — ai sensi dell'art. 40, comma 5, e 44, comma 3, del decreto legislativo n. 51/1998 — ai presidenti delle corti di appello ed ai procuratori generali presso le stesse corti spetta, nell'ambito delle rispettive competenze, la tempestiva adozione dei provvedimenti di assegnazione del personale amministrativo delle soppresse preture e procure circondariali, sezioni distaccate di pretura e del personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

5.3. *Le sezioni distaccate di pretura.*

L'efficacia del decreto legislativo n. 51/1998 comporta la chiusura delle sezioni distaccate di pretura ubicate nei comuni non compresi nella tabella *B* allegata allo stesso decreto. Dal 2 giugno 1999, pertanto, non potrà essere svolta attività giurisdizionale presso le sezioni soppresse. Resta ovviamente ferma la possibilità di utilizzare — per il tempo occorrente — presso le sedi soppresse il personale ed i mezzi necessari all'esecuzione degli adempimenti connessi alla soppressione e passaggio della dotazione all'ufficio accorpante, nonché, nei casi di stretta necessità, la possibilità di attivare la procedura di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 51/1998.

6. REGISTRI.

6.1. *Settore penale.*

L'art. 5 del decreto-legge stabilisce che sino all'emanazione di decreto del Ministro contenente le norme regolamentari sulla tenuta dei registri, e del decreto ministeriale di approvazione dei modelli dei nuovi registri, in relazione agli affari attribuiti al giudice monocratico, continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in tema di registri penali e di modalità di formazione e tenuta dei fascicoli relative agli uffici di pretura e di procura circondariali soppressi.

Scopo della disposizione è di evitare possibili difficoltà applicative tenuto anche conto dello stato dell'automazione degli uffici di pretura e di tribunale e relative procure.

Le nuove disposizioni sui registri penali e sulla formazione, tenuta e conservazione dei fascicoli potranno essere adottate quando verrà definito il nuovo assetto processuale, che, tenuto conto dello stato dei lavori parlamentari sul rito monocratico e più in generale sul processo penale, verosimilmente è destinato a divergere in modo significativo dall'attuale.

La presenza di due serie numeriche — una del registro del tribunale e una del registro della soppressa pretura, con tutta probabilità almeno parzialmente coincidenti — riferite all'ufficio unificato, potrebbe creare problemi pratici di individuazione dei procedimenti e dei relativi fascicoli. È pertanto necessario che venga integrata la numerazione con una sigla indicativa dell'attribuzione monocratica o collegiale del tribunale tale da evitare possibilità di equivoci.

Si ritiene opportuno quindi che, nei registri e nei fascicoli relativi ai procedimenti attribuiti al collegio, il numero progressivo sia seguito dalla lettera T, e in quelli relativi a procedimenti devoluti all'attribuzione del giudice monocratico dalla lettera P.

6.2. *Settore civile.*

In materia civile, la legge 2 dicembre 1991, n. 399, ha previsto la c.d. delegificazione della disciplina dei registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari.

L'art. 7, comma 2, della medesima legge ha stabilito che le norme delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile abrogate dal comma 1 e regolanti la tenuta di detti registri, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliranno quali registri devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e determineranno le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari.

L'art. 17 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, stabilisce che «*con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonché le modalità di iscrizione delle cause civili e le attività successive alla definizione dei procedimenti pendenti*».

Il Ministero ha redatto il regolamento relativo alla tenuta dei registri e, contemporaneamente, sta elaborando i modelli dei registri in materia civile da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate.

Nella imminenza della data di efficacia del decreto legislativo n. 51/1998, e in attesa dell'emanazione del regolamento, cui potrà seguire il provvedimento di approvazione dei nuovi modelli, è opportuno dare alcune indicazioni sui registri che devono essere tenuti in materia civile.

In difetto di nuove disposizioni normative, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge n. 399/1991, deve ritenersi pienamente in vigore la disposizione di cui all'art. 30 delle disp. att. c.p.c.

Le cancellerie dei tribunali, quindi, dovranno continuare a curare la tenuta dei registri elencati dal citato

art. 30, nei quali permangono le iscrizioni e le annotazioni relative ai procedimenti pendenti e verranno compiute le iscrizioni e le annotazioni relative a tutti i procedimenti che avranno inizio dal 2 giugno 1999.

Per quanto riguarda i registri in uso presso le preture, sugli stessi, di regola (e salvo quanto di seguito si dirà), essendo soppressi gli uffici, non potranno effettuarsi nuove iscrizioni, ma i registri continueranno ad essere utilizzati, ad esaurimento, per le annotazioni ancora necessarie.

Si ricorda, infatti, che, a norma dell'art. 133 del decreto legislativo n. 51/1998, le cause pendenti alla data del 2 giugno p.v. sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione. A tal fine, l'art. 42 del decreto legislativo n. 51/1998 mantiene anche l'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia, che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti (disposizione analoga è dettata per le sezioni distaccate dall'art. 48). L'art. 132, inoltre, dispone che nei casi non previsti dall'art. 133 i procedimenti pendenti sono definiti dal tribunale.

Ne consegue che tutte le annotazioni relative alle cause di cui all'art. 133 devono continuare ad essere compiute sui registri della pretura (ufficio che, ai fini di quelle cause, rimane in vita). Tali registri, tuttavia, potranno continuare a tenersi anche per le cause di cui all'art. 132, e, cioè, per quelle pendenti che saranno definite dal tribunale sulla base delle nuove disposizioni, al fine di evitare inutili e defatiganti attività di trascrizione di dati dai registri della pretura in quelli del tribunale.

Si suggerisce in proposito, per maggiore chiarezza, di annotare sul ruolo generale degli affari contenziosi civili e sul ruolo di udienza delle cause portate alla discussione se la controversia viene definita dal pretore ai sensi dell'art. 133 o dal tribunale ai sensi dell'art. 132.

Si rammenta inoltre che, a norma degli articoli 33 disp. att. c.p.c. e 3 legge 23 marzo 1956, n. 182, il dirigente la cancelleria può disporre la *divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale* corrispondente. Pertanto, negli uffici accorpanti aventi un numero rilevante di affari, ove ricorrano esigenze specifiche, potranno, in via transitoria e fin quando non si sarà perfettamente compiuto il processo di unificazione organizzativa degli uffici, anche distinguersi i processi per materia, indicando come criteri quelli che individuano la competenza del pretore fino al 2 giugno 1999. In tal modo sarà possibile utilizzare tutti i ruoli generali (degli affari contenziosi, non contenziosi e delle esecuzioni) in uso presso la pretura, iscrivendo sugli stessi anche i nuovi affari che sarebbero stati di competenza pretorile *ratione materiae.*

In tal caso sarà necessario usare accorgimenti analoghi a quelli in precedenza suggeriti riguardo alla tenuta dei registri penali, al fine di evitare rischi di confusione legati alla presenza di una doppia serie numerica: per gli affari iscritti a partire dal 2 giugno 1999, pertanto, al numero progressivo dovrà essere aggiunta una T se l'iscrizione viene eseguita nel registro già del tribunale e una P in caso di iscrizione nel registro della ex pretura.

La permanente utilizzazione dei registri pretorili si impone, peraltro, quanto ai *procedimenti esecutivi.* Le esecuzioni immobiliari si svolgono, infatti, secondo un rito notevolmente diverso da quello proprio delle altre forme di esecuzione; appare dunque evidente la difficoltà di utilizzare il ruolo generale delle esecuzioni in uso in tribunale anche per le esecuzioni già di competenza del pretore.

Si precisa, inoltre, che il *ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio*, già tenuto dal tribunale, potrà essere utilizzato per tutti gli affari non contenziosi, e cioè sia per quelli già di competenza del pretore che per quelli di competenza del tribunale. Poiché il ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio non contiene — a differenza dell'omologo ruolo generale degli affari civili non contenziosi previsto, per le preture, dall'art. 29 disp. att. c.p.c. — una colonna relativa al «numero del registro successioni al quale si riferisce l'atto», detto numero potrà essere riportato nella colonna «annotazioni».

Per quanto riguarda il *registro cronologico*, analogamente a quanto già esposto con riguardo ai ruoli generali, potrà esercitarsi la facoltà, ai sensi dell'art. 33, secondo comma disp. att. c.p.c., di mantenere in uso il registro della pretura per i provvedimenti emessi nel corso di procedimenti già di competenza del pretore, intesi quale criterio di ripartizione per materia. Il registro cronologico della pretura, inoltre, dovrà comunque essere mantenuto in uso, ad esaurimento, per l'iscrizione degli atti relativi a cause di competenza del superstite ufficio del pretore ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo n. 51/1998.

Il *registro modello 12* dovrà essere unico e, cioè, rimarrà in uso in linea generale soltanto quello del tribunale, mentre quello della pretura dovrà essere chiuso. Tuttavia, in considerazione di specifiche esigenze organizzative ed a condizione che siano adottati opportuni accorgimenti allo scopo di evitare possibili confusioni nella numerazione (ad esempio aggiungendo al numero progressivo di ciascuna iscrizione, dal 2 giugno 1999 in poi, una lettera T o P che consenta di distinguere se si tratta del registro del tribunale o di quello già in uso anche presso la pretura), potrà mantenersi in uso il registro della pretura.

Il *registro del campione civile* — ferma ed impregiudicata ogni altra questione in materia di riscossione dei crediti erariali — della pretura dovrà essere chiuso e dovranno effettuarsi nuove iscrizioni solo sul registro del tribunale. Tuttavia, le annotazioni relative agli articoli iscritti fino al 1° giugno 1999 dovranno continuare ad effettuarsi — fino ad esaurimento degli affari — sul registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito già in uso presso la pretura. Al fine di evitare possibili coin-

cidenze di numeri, si avrà cura di aggiungere ai numeri degli articoli di credito non ancora estinti del registro della pretura una P o comunque un carattere identificativo.

Il *registro repertorio* dovrà, come per legge, essere unico e, pertanto, non potrà continuare ad essere usato quello istituito presso la pretura. Si rammenta, tuttavia, che — a norma dell'art. 67, terzo comma del testo unico n. 131/86 — è possibile, negli uffici amministrativi nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, tenere più registri repertorio, previa autorizzazione del competente ufficio locale finanziario.

Per quanto riguarda *le sezioni distaccate*, si rammenta che, ai sensi dell'art. 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 51/1998, presso dette sezioni sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione delle controversie in materia di lavoro e previdenza.

Pertanto, presso le sezioni dovranno tenersi tutti i registri tenuti presso la sede centrale, compreso il registro modello 12, con esclusione del ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione e della relativa rubrica (art. 30, numeri 3 e 4 disp. att. c.p.c.) e del ruolo di udienza per ciascuna sezione nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti alla sezione (art. 30, n. 8 disp. att. c.p.c.).

7. Trasferimento di attività alla pubblica amministrazione.

Per quanto attiene al trasferimento ad organi della pubblica amministrazione di funzioni amministrative svolte dall'autorità giudiziaria, alle quali si riferisce il titolo V del decreto legislativo n. 51/1998, si richiama l'attenzione sul fatto che la soppressione dei compiti di cui sopra produce immediatamente i suoi effetti a partire dal 2 giugno 1999, in cui diviene efficace la normativa che li riguarda contenuta negli articoli 228 e seguenti del citato decreto legislativo.

Si sottolinea, in particolare, che gli *atti amministrativi trasmessi al pretore per essere resi esecutivi* per i quali non sia stato disposto in tal senso prima della suddetta data di efficacia, devono essere immediatamente restituiti alle autorità amministrative che li hanno emanati e senza l'emissione di alcun provvedimento, essendo tali atti divenuti nel frattempo esecutivi di diritto ai sensi dell'art. 229 del medesimo decreto legislativo n. 51/1998.

Altrettanto deve avvenire in base al successivo art. 230 per i *registri inviati all'autorità giudiziaria per la vidimazione*, se non ancora vidimati, essendo stato attribuito il relativo potere ai dirigenti dei competenti uffici amministrativi.

Si ricorda, poi, che dal 2 giugno 1999, il capo dell'archivio notarile del distretto si sostituirà al pretore nell'espletamento dei compiti trasferitigli in materia di notariato, in essi compresi l'*apposizione e la rimozione dei sigilli*, e che altrettanto avverrà per il prefetto in materia di vidimazione, visto e verificazione dei *registri dello stato civile,* nonché per il giudice delegato dal presidente del tribunale (art. 235, comma 1, lettera *c*) qualora occorra riprodurre da uno dei due originali in corso dei registri dello stato civile la copia integrale di un atto mancante oppure qualora occorra ricostituire i registri dello stato civile andati distrutti il cui ripristino si presenti laborioso e complesso.

Nei casi predetti la sostituzione del pretore non consente deroghe e deve avvenire, all'occorrenza, anche per proseguirne l'attività che sia già in fase di espletamento.

Appare opportuno aggiungere che le disposizioni di cui sopra dovranno essere applicate anche per le *inchieste amministrative sugli infortuni sul lavoro* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le quali sono state apportate le modificazioni di cui all'art. 236 del decreto legislativo in esame. Infatti, tutta la procedura riguardante le suddette inchieste è stata attribuita alle direzioni provinciali del lavoro — settore ispezione del lavoro — e queste perciò subentrano al pretore sia nelle denunce non ancora istruite, sia in quelle in corso di istruzione. Queste ultime andranno completate dalla competente autorità amministrativa nella parte ancora mancante (e con salvezza dell'attività già compiuta dal pretore, perché, nelle procedure in questione, lo stesso espleta attività di natura amministrativa e questa è soggetta a conservazione in tutti i casi in cui il soggetto che la svolge interviene nel legittimo esercizio di un'attività in quel momento rientrante nell'ambito della propria competenza).

8. Disposizioni fiscali.

Il decreto legislativo in esame sostituisce, con il titolo VI, le precedenti disposizioni concernenti la misura delle tasse per la iscrizione a ruolo delle cause civili, dei diritti di cancelleria e delle imposte di bollo. Si richiama l'attenzione sui nuovi importi determinati dall'art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, come modificato dall'art. 240 del decreto legislativo n. 51/1998, e dagli allegati numeri 1 e 3 al medesimo decreto legislativo n. 51/1998.

Pertanto, dal 2 giugno 1999, per i nuovi procedimenti dovrà farsi riferimento alle nuove tariffe.

Il direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali
IPPOLITO

Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni
HINNA DANESI

Il direttore generale degli affari penali, delle grazie e del casellario
LATTANZI

99A4145

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribomed»

Con il decreto n. 805/R.M. 5/D334 del 17 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

RIBOMED:

12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 025107057;

12 bustine monodose 500 mg - A.I.C. n. 025107069;

sciroppo estemporaneo in polvere 60 g - A.I.C. n. 025107071.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A4095

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Guaiadomus»

Con il decreto n. 805/R.M. 394/D332 del 17 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

GUAIADOMUS:

AA 10 supposte - A.I.C. n. 001990023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta M.C.A. Medical and Chemical Agency S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

99A4096

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Mindol»

Con il decreto n. 805/R.M. 202/D333 del 17 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

NEO MINDOL:

12 capsule 200 mg - A.I.C. n. 026105027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A4097

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fonlipol»

Con il decreto n. 805/R.M. 19/D331 del 17 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

FONLIPOL:

48 compresse 800 mg - A.I.C. n. 023479037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A4098

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 maggio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0572
Yen giapponese	131,25
Dracma greca	324,88
Corona danese	7,4351
Corona svedese	8,9620
Sterlina	0,65830
Corona norvegese	8,2255
Corona ceca	37,827
Lira cipriota	0,57867
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,09
Zloty polacco	4,1667
Tallero sloveno	193,8528
Franco svizzero	1,6034
Dollaro canadese	1,5442
Dollaro australiano	1,5906
Dollaro neozelandese	1,9285
Rand sudafricano	6,5467

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4177

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 1999 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

al sig. Paolo Pesenti è conferita la medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio si gettava nelle acque di un fiume per soccorrere un ragazzo in procinto di annegare, riuscendo a raggiungere, il malcapitato e a trarlo in salvo a riva. Nobile esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche». — 20 luglio 1997 - Ubiale Clanezzo (Bergamo);

alla memoria del sig. Daniele Valceschini è conferita la medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e non comune coraggio, si gettava nelle acque di un fiume in soccorso di un ragazzo in procinto di annegare. Veniva però travolto dalla corrente immolando la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo e umana solidarietà». — 20 luglio 1997 - Ubiale Clanezzo (Bergamo).

99A4093

171º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99 e n. 45/99 e n. 71/99 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **11304** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.767/98 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND»
Calibro: MM 7 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: NICCOLÒ RICCI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: **C 6**

N. **11305** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FREEDOM ARMS» MOD. 454 CASULL
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 121
Lunghezza dell'arma: MM 262
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO.»
Classe: **C 2**

N. **11306** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C/79 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 455 EXPRESS
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe: **C 5**

N. **11307** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C/79 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 455 EXPRESS
Calibro: .600 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe: **C 5**

N. **11308** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. HENRY 1860
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE CON TUBO SERBATOIO INCORPORATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 7
Lunghezza delle canne: MM 420
Lunghezza dell'arma: MM 905
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe: **C 6**

N. **11309** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. HENRY 1860
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE CON TUBO SERBATOIO INCORPORATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 8
Lunghezza delle canne: MM 470
Lunghezza dell'arma: MM 955
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe: **C 6**

N. **11310** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI-VISINI & CO.» MOD. P.V.
Calibro: MM 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO.»
Classe: **C 5**

N. **11311** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «PERUGINI-VISINI & CO.» MOD. S.E.
Calibro: .600 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO.»
Classe: **C 5**

N. **11312** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 7
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11313** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 500
Calibro: 12/MM 6,5 × 55 SE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1029
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIME ARMI S.N.C.»
Classe: **C 8**

N. **11314** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 500
Calibro: 12/.308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1029
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 8**

N. **11315** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.727/98 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «OLYMPIC ARMS» MOD. K3B-CAR 15
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 410
Lunghezza dell'arma: MM 870
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: SCIORILLI GIANLUCA IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: **C 7**

N. **11316** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.727/98 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «OLYMPIC ARMS» MOD. K4B-MATCH RIFLE
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1005
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: SCIORILLI GIANLUCA IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: **C 7**

N. **11317** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.727/98 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «OLYMPIC ARMS» MOD. UM-1 ULTRAMATICH
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1005
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: SCIORILLI GIANLUCA IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: **C 7**

N. **11318** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MATEBA» MOD. AUTOREVOLVER DYNAMIC 7
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 179 CON STABILIZZATORE MM 211
Lunghezza dell'arma: MM 293 CON STABILIZZATORE MM 325
Funzionamento: A ROTAZIONE A FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «MATEBA S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **11319** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C781 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MATEBA» MOD. AUTOREVOLVER DYNAMIC 9
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 230 CON STABILIZZATORE MM 262
Lunghezza dell'arma: MM 343 CON STABILIZZATORE MM 375
Funzionamento: A ROTAZIONE A FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «MATEBA S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **11320** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MATEBA» MOD. AUTOREVOLVER SPORT 8
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 204
Lunghezza dell'arma: MM 325
Funzionamento: A ROTAZIONE A FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «MATEBA S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **11321** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK
Calibro: .45-90
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1192
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11322** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK
Calibro: .45-90
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1192
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11323** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK
Calibro: .45-90
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1192
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11324** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK
Calibro: .45-90
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812
Lunghezza dell'arma: MM 1240
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11325** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK
Calibro: .45-90
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 864
Lunghezza dell'arma: MM 1292
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11326** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: .22 L.R.; .22 Hornet; .222 Remington; .223 Remington.

N. **11327** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: MM 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: MM 6,5 × 55; MM 7 × 57 R; MM 7 × 65 R; MM 8 × 57 JRS.

N. **11328** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: MM 5,6 × 57; MM 6 × 62 Freres; MM 6,5 × 55; MM 6 PPC.

N. **11329** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: .308 Winchester; MM 9,3 × 74 R; MM 5,6 × 52 R; .22-250.

N. **11330** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: .270 Winchester; MM 7 Remington Magnum; MM 7 × 64; MM 6,5 × 65 RWS.

N. **11331** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.710/C/98 in data 26 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DS ARMI» MOD. CUSTOM OTTAGONALE
Calibro: .308 NORMA MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DISNAN STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «D.S. SPORT».
Classe: **C 6**

N. **11332** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.710/C/98 in data 26 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DS ARMI» MOD. EUROPA STANDARD
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TONDO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DISNAN STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «D.S. SPORT».
Classe: **C 6**

N. **11333** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.710/C/98 in data 26 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DS ARMI» MOD. EUROPA STANDARD
Calibro: MM 7 × 64 BRENNEKE
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TONDO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DISNAN STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «D.S. SPORT».
Classe: **C 6**

N. **11334** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.710/C/98 in data 26 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DS ARMI» MOD. EUROPA STANDARD
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TONDO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DISNAN STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «D.S. SPORT».
Classe: **C 6**

N. **11335** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.710/C/98 in data 26 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DS ARMI» MOD. WORLD STUTZEN CLASSIC
Calibro: MM 7 × 64 BRENNEKE
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TONDO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DISNAN STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «D.S. SPORT».
Classe: **C 6**

N. **11336** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.710/C/98 in data 26 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DS ARMI» MOD. WORD STUTZEN CLASSIC
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TONDO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DISNAN STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «D.S. SPORT».
Classe: **C 6**

N. **11337** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 101
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 95
Lunghezza dell'arma: MM 179
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 1**

N. **11338** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 101
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 95
Lunghezza dell'arma: MM 179
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 1**

N. **11339** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 MAGNUM
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11340** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 MAGNUM
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11341** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 MAGNUM
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11342** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 MAGNUM
Calibro: .458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11343** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 MEDIUM STANDARD
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11344** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 MEDIUM STANDARD
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11345** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 SCANDINAVIA
Calibro: MM 6,5 × 55 SE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche Mod. CZ 550 Minnesota.

N. **11346** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 SCANDINAVIA
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche Mod. CZ 550 Minnesota.

N. **11347** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 SCANDINAVIA
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche Mod. CZ 550 Minnesota.

N. **11348** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 VARMINT
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (TIPO PESANTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11349** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 VARMINT
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (TIPO PESANTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1185
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11350** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: MM 7 STW
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1165
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11351** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: MM 7 STW
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 CON FRENO DI BOCCA MM 712
Lunghezza dell'arma: MM 1170 CON FRENO DI BOCCA MM 1223
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11352** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1134
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11353** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .338-378 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 CON FRENO DI BOCCA MM 712
Lunghezza dell'arma: MM 1170 CON FRENO DI BOCCA MM 1223
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11354** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTEWEIGHT
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1016
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe: **C 6**

N. **11355** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «MATEBA» MOD. AUTOREVOLVER DYNAMIC 5 (MIRINO REGOLABILE IN ELEVAZIONE E DERIVAZIONE) (SCATTO REGOLABILE)

Calibro: .357 MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6

Lunghezza delle canne: MM 128 CON STABILIZZATORE MM 160

Lunghezza dell'arma: MM 243 CON STABILIZZATORE MM 275

Funzionamento: A ROTAZIONE A FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «MATEBA S.R.L.»

Classe: **C 2**

Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11356** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «MATEBA» MOD. AUTOREVOLVER DYNAMIC 6 (MIRINO REGOLABILE IN ELEVAZIONE E DERIVAZIONE) (SCATTO REGOLABILE)

Calibro: .357 MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6

Lunghezza delle canne: MM 153 CON STABILIZZATORE MM 185

Lunghezza dell'arma: MM 268 CON STABILIZZATORE MM 300

Funzionamento: A ROTAZIONE A FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «MATEBA S.R.L.»

Classe: **C 2**

Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11357** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. STEINBOCK (TACCA DI MIRA REGOLABILE ED ABBATTIBILE)

Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 500 CON STABILIZZATORE DI ROSATA MM 540

Lunghezza dell'arma: MM 960

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11358** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. STEINBOCK (TACCA DI MIRA REGOLABILE ED ABBATTIBILE)
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 500 CON STABILIZZATORE DI ROSATA MM 590
Lunghezza dell'arma: MM 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11359** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. STEINBOCK (TACCA DI MIRA REGOLABILE ED ABBATTIBILE)
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 500 CON STABILIZZATORE DI ROSATA MM 540
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11360** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» P 08
Calibro: MM 9 × 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 150
Lunghezza dell'arma: MM 228
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica ADLER potranno apparire marchi o sigle di fabbriche tedesche quali: DWM; ERFURT; SIMSON; KRIEGHOFF; MAUSER (avente sigle S; S-42; 42; BYF).

N. **11361** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» P 08 FELIX
Calibro: MM 9 × 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 80
Lunghezza dell'arma: MM 195
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 1**

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica ADLER potranno apparire marchi o sigle di fabbriche tedesche quali: DWM; ERFURT; SIMSON; KRIEGHOFF; MAUSER (avente sigle S; S-42; 42; BYF).

N. **11362** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. K-31
Calibro: .300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1015
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 6**

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica ADLER potranno apparire marchi o sigle di arsenali svizzeri: SIG; HAMMERLI; WAFFENFABRIK BERN (WB oppure lettere B o P).

N. **11363** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. GARAND MODIFICATO
Calibro: .300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 595
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 7**

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica ADLER potranno apparire marchi o sigle di arsenali U.S.A.: (Springfield Armory, Winchester, International Harvester; H & R arms Co., Harrington & Richardson) e nomenclature italiane (Beretta, PB, Breda Meccanica Romana, BMR).

N. **11364** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 57
Calibro: MM 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 583 CON COMPENSATORE MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1085 CON COMPENSATORE MM 1112
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 7**
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica ADLER potranno apparire marchi o sigle di arsenali svizzeri: SIG, stgw 57, «P».

N. **11365** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 10 marzo 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. 510-4
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 505 CON COMPENSATORE INCORPORATO
Lunghezza dell'arma: MM 1012 CON COMPENSATORE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE LICENZA DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 7**
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica ADLER potranno apparire le sigle: SIG, SG 510-4, SG-7T, AMT.

NOTE

Al numero 2215 del catalogo dove è iscritto il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «SPRINGFIELD» mod. 1903 cal. mm 7,62 (30-06) (canna mm 609) è inserita la seguente nota: L'arma può essere prodotta dalle seguenti ditte: SPRINGFIELD ARMORY (U.S.A.); ROCK ISLAND ARSENAL (U.S.A.); REMINGTON ARMS CO. (U.S.A.).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 gennaio 1999.

Al numero 2332 del catalogo dove è iscritto il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «SPRINGFIELD» mod. 03 A3 cal. 30-06 (canna mm 609) è inserita la seguente nota: L'arma può essere prodotta dalle seguenti ditte: REMINGTON (U.S.A.); SMITH CORONA (U.S.A.).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 gennaio 1999.

Al numero 4341 del catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «MANNLICHER» mod. 95 cal. mm 6,5 × 53 R (canna mm 450) è inserita la seguente nota: L'arma può essere prodotta dalle seguenti ditte: STEYR (Austria); HEMBRUG (Olanda).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 gennaio 1999.

Ai numeri 9345, 9346, 9352 e 9354 del catalogo è inserita la seguente nota: Il modello delle armi può essere denominato anche mod. CZ 550 Battue e mod. 550 Battue FS.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 gennaio 1999.

RETTIFICHE

Nella nota pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998 dove è scritto: Ai numeri 10667, 10668, 7613, 7615, 7616, 9357 leggasi: Ai numeri 10667, 10668, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 9357.

Al n. 11147 del catalogo dove è scritto Tipo: PISTOLA LANCIASIRINGHE leggasi: Tipo: FUCILE LANCIASIRINGHE.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 11164 del catalogo dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 1210 CON FRENO DI BOCCA MM 1320 leggasi: Lunghezza dell'arma: MM 1270 CON FRENO DI BOCCA MM 1320.

Al n. 1122 del catalogo dove è scritto: denominazione: «KARL HAUPTMAN» leggasi: Denominazione: «KARL HAUPTMANN»; dove è scritto: Presentatore: PESCHERN WALTER leggasi: PRESCHERN WALTER.

99A3979

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 26005 del 30 marzo 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 marzo 1999, con decorrenza 8 agosto 1997 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Bonorva loc. Campeda (Sassari) imprese impegnate nella costruzione linee «FF.SS. Cagliari-Golfo Aranci e Chilivani-Porto Torres, secondo atto integrativo varianti Campeda-Bonorva», per il periodo dall'8 agosto 1997 al 7 febbraio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è prorogato dall'8 febbraio 1998 al 7 agosto 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dall'8 agosto 1998 al 7 febbraio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriomente prorogato dall'8 febbraio 1999 al 7 agosto 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriomente prorogato dall'8 agosto 1999 al 7 novembre 1999 (limte massimo).

Con decreto ministeriale n. 26006 del 30 marzo 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 marzo 1999, con decorrenza 16 febbraio 1996 per 27 mesi, è autorizzata a decorrere dal 10 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore di un lavoratore edile licenziato dall'impresa Romagnoli S.p.a. impegnata nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Paceco (Trapani) imprese impegante nei lavori di utilizzazione delle «acque invasate nel serbatoio di Paceco sul torrente Baiata», primo stralcio su committenza del consorzio di bonifica del Birgi di Trapani, per il periodo dal 10 gennaio 1997 al 9 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 10 luglio 1997 al 9 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 gennaio 1998 al 15 maggio 1998 (limite massimo).

99A3982

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 25973 del 24 marzo 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate, è aprovato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999, della ditta: S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, sede in Polvica di Nola (Napoli), unità di Polvica di Nola (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 25974 del 24 marzo 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 aprile 1998 al 22 aprile 1999, della ditta: S.p.a. Seta, sede in Cetraro Marina (Cosenza), unità di Cetraro Marina (Coseza).

Con decreto ministeriale n. 25976 del 24 marzo 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 agosto 1998 al 2 agosto 2000, della ditta: S.r.l. Prometal Italia, sede in Napoli, unità di Luogosano (Avellino).

Con decreto ministeriale n. 25977 del 24 marzo 1999, per le motivazioni in premessa riportate, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 della ditta: S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», sede in Genova, unità di Genova.

Con decreto ministeriale n. 25978 del 24 marzo 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 12 maggio 1998 all'11 maggio 1999, della ditta: S.p.a. Nuovo Pignone, sede in Firenze, unità di Bari.

Con decreto ministeriale n. 26007 del 2 aprile 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2001, della ditta: S.a. Solvay Italia, sede in Rosignano (Livorno), unità di Ferrara.

99A3983

Provvedimenti concernenti la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto ministeriale n. 25982 del 24 marzo 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dall'8 agosto 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Bonorva loc. Campeda (Sassari) imprese impegnate nella costruzione linee «FF.SS. Cagliari-Golfo Aranci e Chilivani-Porto Torres, secondo lotto integrativo varianti Campeda-Bonorva».

Con decreto ministeriale n. 25983 del 24 marzo 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 febbraio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Paceco (Trapani) imprese impegnate nei lavori di utilizzazione delle «acque invasate nel serbatoio di Paceco sul torrente Baiata» primo stralcio su committenza del consorzio di bonifica del Birgi di Trapani.

99A3984

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25985 del 30 marzo 1999:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 2 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 13 marzo 1999 al 2 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 26 febbraio 1999 al 2 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 2 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

5) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 22 febbraio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

6) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 1 dipendente, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 25986 del 30 marzo 1999:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni,

nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 febbraio 1999, con effetto dal 19 novembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 18 marzo 1999 al 17 settembre 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 15 gennaio 1999 al 30 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

5) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 18 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Con decreto ministeriale n. 25987 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Lac, con sede in S. Arcangelo (Rimini) e unità di S. Arcangelo (Rimini), per un massimo di 100 dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1998 al 4 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 5 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25988 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.E.I., con sede in Catania e unità di Catania, per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25989 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meucci, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 50 dipendenti, S. Giovanni Teatino per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1998 con decorrenza 8 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25990 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seta, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unità di Cetraro Marina (Cosenza), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 23 aprile 1998 al 22 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1998 con decorrenza 23 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25991 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santafiora, con sede in Monte San Savino (Arezzo) e unità di Monte San Savino (Arezzo), per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1998 al 4 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 5 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25992 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Padovani, con sede in Cusago (Milano) e unità di Caresanablot (Vicenza) per un massimo di 7 dipendenti, Cusago (Milano) per un massimo di 24 dipendenti, Monasterolo di Savigliano (Cuneo) per un massimo di 4 dipendenti, S. Secondo di Pinerolo (Torino) per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 7 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25993 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unità di Luogosano (Avellino), per un massimo di 49 dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1998 con decorrenza 3 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25994 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benckiser Italia, con sede in Milano e unità di Calderara di Reno (Bologna) per un massimo di

121 dipendenti e uffici di Anzola Emilia-Lavinio di Mezzo (Bologna) per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1998 con decorrenza 12 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25995 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Bari, per un massimo di 78 dipendenti, per il periodo dal 12 maggio 1998 all'11 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 12 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25996 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, con sede in Polvica di Nola (Napoli) e unità di Polvica di Nola (Napoli), per un massimo di 26 dipendenti, per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1998 con decorrenza 1° agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25997 del 30 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGL Carbon, con sede in Milano e unità di Ascoli Piceno, per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25999 del 30 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mediterranea Cork, con sede in Sorgono (Nuoro) e unità di Sorgono (Nuoro) per un massimo di 30 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26000 del 30 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Foschi International, con sede in Santarcangelo (Rimini) e unità di Santarcangelo (Rimini) per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7° marzo 1998 al 6 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26001 del 30 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), unità in Brindisi per un massimo di 27 dipendenti, Catania per un massimo di un dipendente, Ferrandina (Matera) per un massimo di 25 dipendenti, Porto Empedocle (Agrigento) per un massimo di 3 dipendenti, S. Donato Milanese (Milano) per un massimo di 3 dipendenti, Samatzai (Cagliari) per un massimo di 4 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 ottobre 1998 al 27 aprile 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta, è prorogata dal 28 aprile 1999 al 27 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26008 del 2 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a. Solvay Italia, con sede in Rosignano (Livorno) e unità di Ferrara per un massimo di 134 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26010 del 2 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Priolo Gargallo (Siracusa) per un massimo di 260 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1999 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26018 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Presa impianti, con sede in Catania e unità di Catania per un massimo di 109 dipendenti, per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza 5 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26019 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voith Riva Hydro, con sede in Cinisello Balsamo già Milano (Milano) e unità di Cinisello Balsamo già Milano (Milano) per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 23 settembre 1998 al 22 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 23 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26020 del 6 aprile 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. M.R.C., con sede in Roma e unità di Milano per un massimo di 3 dipendenti in CIGS, Roma per un massimo di 11 dipendenti in CIGS per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Con decreto ministeriale n. 26021 del 6 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, con sede in Misterbianco (Catania), unità in Catania per un massimo di 12 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 dicembre 1998 al 4 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 26022 del 6 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica, con sede in Cagliari e unità in Villacidro (Catania) per un massimo di 332 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 26023 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Cologno Monzese (Milano), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Nerviano (Milano), Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Torino per un massimo di 3395 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 1° ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26024 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano e unità di Piombino (Livorno) per un massimo di 800 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1999 con decorrenza 1° gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26025 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 5 maggio 1998 al 2 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 2 giugno 1998 con decorrenza 5 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26026 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Celaschi già Gabbiani G.D.G., con sede in Podenzano (Piacenza) e unità di Podenzano (Piacenza) per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 17 gennaio 1999 al 16 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1999 con decorrenza 17 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26027 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newcompel, con sede in Torino e unità di San Damiano d'Asti (Asti) per un massimo di 132 dipendenti, per il periodo dal 2 dicembre 1998 al 1° giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza 2 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26028 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porlin Style, con sede in Bisceglie (Bari) e unità di Bisceglie (Bari) per un massimo di 62 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1998 con decorrenza 2 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26029 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Val d'Adige, con sede in S. Anna di Vallarsa (Trento) e unità di S. Anna loc. Sega, 8, Vallarsa (Trento) per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 23 gennaio 1999 al 22 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1999 con decorrenza 23 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26030 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Acque, con sede in Genova e unità di Genova per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 9 agosto 1998 all'8 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1998 con decorrenza 9 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26031 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.A.P., con sede in Napoli e unità di Arzano (Napoli) per un massimo di 63 dipendenti, per il periodo dall'11 novembre 1998 al 10 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1998 con decorrenza 11 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26032 del 6 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Ste., con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli) per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dall'11 novembre 1998 al 10 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1998 con decorrenza 11 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26033 del 6 aprile 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Edizioni repubblicane, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di 17 dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria, per il periodo dal 12 novembre 1998 all'11 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 26034 del 6 aprile 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Edizioni repubblicane, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di 6 dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria, per il periodo dal 12 novembre 1998 all'11 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 26035 del 6 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Corvetti Gabriella, con sede in Reggio Emilia e unità di Ghedi (Brescia) per un massimo di 9 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26036 del 6 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geconf Tremila, con sede in Bari e unità di Bari per un massimo di 54 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1999 al 21 agosto 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 agosto 1999 al 21 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26037 del 6 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enterprise, con sede in Milano e unità di Viareggio (Lucca) per un massimo di 42 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1999 al 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

99A3986

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dellart. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 15 ottobre 1998, è stato riattribuito il marchio di identificazione «49 CB» alla ditta De Socio Francesco, con sede in Campobasso, Piazza G. Pepe n. 50, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 15 ottobre

1998, è stato riattribuito il marchio di identificazione «43 CB» alla ditta Norelli Pasqualino, con sede in Campobasso, via Mazzini n. 106, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 15 ottobre 1998, è stato riattribuito il marchio di identificazione «1117 RM» alla società Parsifal International Group S.r.l., con sede in Roma, via Cola di Rienzo n. 265, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale del 15 ottobre 1998, è stato riattribuito il marchio di identificazione «1063 RM» alla ditta, Maggiorani Isabella, con sede in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16/18, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sottoelencata ditta, assegnataria dei marchi a fianco di ciascuna indicati, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
178 PA	Fratelli-Morona S.r.l.	Palermo	1

99A4080

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura», in Roma

Con decreto ministeriale 12 maggio 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura», con sede in Roma, ed è stato approvato la statuto.

99A4081

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione ligure di gastroenterologia», in Genova

Con decreto ministeriale 12 maggio 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione ligure di gastroenterologia», con sede in Genova, ed è stato approvato la statuto.

99A4082

Approvazione del nuovo statuto del Centro radioelettrico sperimentale «Guglielmo Marconi», in Roma

Con decreto ministeriale 12 maggio 1999 è stato approvato il nuovo statuto del Centro radioelettrico sperimentale «Guglielmo Marconi», con sede in Roma.

99A4083

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena, è vacante un posto di professore di ruolo di seconda fascia, da destinare alle esigenze del corso di diploma interfacoltà per tecnici in biotecnologie, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Settore scientifico-disciplinare n. F06A - Anatomia patologica.

Gli aspiranti al trasferimento al predetto posto di professore di ruolo di seconda fascia, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4094

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Variante al piano regolatore generale

Con deliberazione di commissario straordinario n. 17 del 4 maggio 1998 è stata approvata la variante al piano regolatore generale per l'allargamento della strada comunale «Grassi».

99A4084

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 11 febbraio 1999 concernente: «Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 1998-99». (Ordinanza n. 88/99). (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1999).

Nel titolo dell'ordinanza citata in epigrafe, riportata sia nel sommario che alla pag. 34, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «(Ordinanza n. *88*/99)», leggasi: «Ordinanza n. *38*/99)».

Alla pag. 41, prima colonna, in corrispondenza del punto 10, dove è scritto: «... e dei *curricola* dei candidati ...», leggasi: «... e dei *curricula* dei candidati ...».

99A4099

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Stilla decongestionante".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1999).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 35, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto «... polisorbato 80 *0,100* g, ...», leggasi: « ... polisorbato 80 *0,010* g, ...».

99A4100

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.